



EASO

Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate

*Serie di guide pratiche
dell'EASO*

Dicembre 2021





EASO

Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate

***Serie di guide pratiche
dell'EASO***

Dicembre 2021

Clausola di esclusione della responsabilità

La qualità della presente traduzione non è stata verificata dalle autorità nazionali competenti. Qualora la traduzione risultasse non conforme alla terminologia utilizzata a livello nazionale, si prega di contattare [EUAA](#).



Manoscritto completato nel novembre 2021

Né l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) né chiunque agisca in suo nome può essere considerato responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2021

PDF	ISBN 978-92-9400-416-1	doi:10.2847/81758	BZ-04-20-081-IT-N
Print	ISBN 978-92-9400-436-9	doi:10.2847/114504	BZ-04-20-081-IT-C

Immagine di copertina, kyoshino © iStock, 2020

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte. L'uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti dal diritto d'autore dell'EASO devono essere autorizzati direttamente dal titolare del diritto d'autore.

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è sostenere gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati (paesi UE+) ⁽¹⁾ tramite, tra l'altro, una formazione comune, norme comuni di qualità e informazioni comuni sui paesi di origine (COI). In base al suo obiettivo generale di sostenere gli Stati membri nel conseguimento di norme comuni e processi di elevata qualità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo (CEAS), l'EASO sviluppa strumenti e guide pratici comuni.

Com'è stata redatta questa guida? La presente guida è stata creata da esperti dell'Unione europea (UE), con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli ⁽²⁾. Il suo sviluppo è stato facilitato e coordinato dall'EASO. Prima del suo completamento, è stata condotta una consultazione sulla guida con tutti i paesi UE+ attraverso la rete EASO per le procedure di asilo.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? La presente guida è rivolta principalmente ai funzionari incaricati di esaminare i casi di asilo, agli addetti ai colloqui e ai responsabili delle decisioni nonché ai responsabili delle politiche operanti nell'ambito delle autorità accertanti nazionali. Inoltre, può costituire uno strumento utile per i responsabili del controllo qualità e i consulenti legali, oltre che per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Come si utilizza questa guida? La presente guida sulle domande reiterate è strutturata in tre parti.

1. Norme procedurali, relative alla presentazione, registrazione e inoltro di una domanda reiterata, alla procedura di ammissibilità di una domanda reiterata, al diritto di rimanere e alle sue eccezioni.
2. Esame preliminare, compresi aspetti quali la situazione in cui sono emersi o sono stati adottati elementi e risultanze nuovi e spiegazione di cosa si intende per «aumentare in modo significativo la probabilità».
3. Domande reiterate in situazioni particolari, quali:
 - dopo la decisione di respingere la precedente domanda in quanto infondata, manifestamente infondata o inammissibile;
 - dopo il ritiro di una domanda;
 - quando un adulto a carico/un minore non coniugato presenta una nuova domanda dopo che è stata presentata una domanda per suo conto;
 - in seguito a una decisione di esclusione, cessazione, revoca, termine o rifiuto di rinnovare lo status di protezione internazionale;
 - mentre è ancora pendente un ricorso contro la decisione relativa alla precedente domanda;
 - domande reiterate successive;
 - dopo che il richiedente respinto ha lasciato il territorio o i territori dello Stato membro o degli Stati membri;
 - dopo una procedura Dublin.

⁽¹⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁽²⁾ La guida finalizzata non rispecchia necessariamente le posizioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La presente guida dovrebbe essere utilizzata insieme alla [*Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*](#), alla [*Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*](#), alla [*Guida dell'EASO alla procedura di asilo: standard operativi e indicatori*](#) e alla [*Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove*](#).

Com'è collegata questa guida alle normative e alle prassi nazionali? Si tratta di uno strumento d'armonizzazione e non è giuridicamente vincolante. Rispecchia le norme concordate di comune accordo e incorpora uno spazio dedicato alle differenze nazionali per quanto riguarda normativa, orientamenti e prassi.

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autentiche del diritto dell'Unione.

Sommario

Elenco delle abbreviazioni	7
Introduzione	8
1. Norme procedurali.....	9
1.1. Definizione di domande reiterate.....	9
1.1.1. Che cosa sono le domande reiterate?	9
1.1.2. Perché domande reiterate?	9
1.1.3. Presentazione di ulteriori dichiarazioni	10
1.2. Presentazione, registrazione e inoltro di una domanda reiterata	11
1.2.1. Principi generali.....	11
1.2.2. Garanzie per il richiedente	12
1.2.3. Obblighi del richiedente	13
1.2.4. Presentazione di una domanda reiterata	15
1.2.5. Registrazione di una domanda reiterata	15
1.2.6. Inoltro di una domanda reiterata	16
1.2.7. Riapertura di una domanda precedente	17
1.3. Procedura di ammissibilità di una domanda reiterata	18
1.3.1. Chi conduce la procedura di ammissibilità?	18
1.3.2. Limiti temporali	18
1.3.3. Presentazione di fatti e prove	18
1.3.4. Svolgimento della procedura di ammissibilità.....	20
1.4. Il diritto di rimanere nel caso di domande reiterate	21
1.4.1. Eccezione al diritto di rimanere durante il procedimento di primo grado.....	22
1.4.2. Eccezioni al diritto di rimanere durante il procedimento di ricorso.....	23
2. Esame preliminare	25
2.1. Quali sono gli «elementi e risultanze nuovi»?	25
2.1.1. Elementi e risultanze	25
2.1.2. Quando gli elementi possono essere considerati nuovi?	26
2.2. Tre scenari in cui possono essere presentati nuovi elementi	28
2.2.1. Nuovo elemento a sostegno di un fatto sostanziale precedente.....	28
2.2.2. Fatto sostanziale nuovo	28
2.2.3. Nuova asserzione	29
2.3. Cosa significa «aumentare in modo significativo la probabilità»?	29
2.3.1. Livello dell'aumento di probabilità	30
2.3.2. Criteri per determinare un aumento significativo della probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale	30
2.3.3. Aumento significativo rispetto alla decisione precedente.....	32

3. Domande reiterate in situazioni particolari	38
3.1. Domanda presentata in seguito al rigetto della precedente domanda in quanto infondata.....	38
3.2. Domanda presentata in seguito al rigetto della domanda precedente in quanto manifestamente infondata	39
3.3. Domanda presentata in seguito al rigetto della domanda precedente in quanto inammissibile	39
3.3.1. Un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale	39
3.3.2. Concetto di paese di primo asilo.....	40
3.3.3. Concetto di paese terzo sicuro.....	40
3.4. Domanda presentata in seguito al ritiro di una domanda	41
3.4.1. Ritiro esplicito.....	41
3.4.2. Ritiro implicito	44
3.5. Adulto a carico/minore non coniugato che presenta una nuova domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome.....	44
3.5.1. Fatti che giustificano una domanda separata	45
3.5.2. Situazioni in cui il minore diventa adulto.....	46
3.6. Domanda presentata in seguito a una decisione di esclusione	46
3.7. Domanda presentata in seguito alla cessazione, alla revoca o al termine dello status di protezione internazionale, o al rifiuto di rinnovarlo.....	47
3.7.1. Cessazione	47
3.7.2. Revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo	48
3.7.3. Assenza del richiedente	49
3.8. Domanda presentata mentre è ancora in sospeso un ricorso contro la decisione relativa alla domanda precedente.....	50
3.9. Domande reiterate successive.....	50
3.10. Domanda presentata dopo che il richiedente respinto si è allontanato dal/i territorio/i dello/degli Stato/i membro/i.....	51
3.11. Domanda presentata dopo la procedura Dublino	52
3.11.1. Il regolamento Dublino III.....	52
3.11.2. Domanda reiterata nello Stato membro competente.....	52
3.11.3. Domanda reiterata nello Stato membro richiedente.....	53

Elenco delle abbreviazioni

CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
COI	Informazioni sul paese di origine
DPA	Direttiva sulle procedure di asilo. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ	Direttiva qualifiche. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Paesi UE+	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati
Stato/i membro/i	Stato/i membro/i dell'Unione europea
UE	Unione europea

Introduzione

I paesi UE+ si trovano ad affrontare sfide sempre maggiori a causa delle domande reiterate, in termini sia di numero sia di contenuto. La percentuale di domande ripetute ⁽³⁾ è aumentata dal 2016: secondo Eurostat, nel 2016 solo il 4,45 % di tutti i richiedenti aveva presentato in precedenza una domanda nello stesso paese. Questa cifra è salita al 9,8 % nel 2018, al 9,6 % nel 2019 e all'11,6 % nel 2020. Ciò significa che, nel 2020, un richiedente su 10 aveva già presentato domanda di protezione internazionale nello stesso paese UE+. Oltre al numero crescente, la valutazione delle domande reiterate dà luogo a difficoltà, nonostante la sua apparente semplicità. L'esatta valutazione varia a seconda delle circostanze della domanda precedente e del modo in cui è stata conclusa. Di conseguenza, la valutazione di una domanda reiterata può essere un processo complesso.

La presente guida pratica si basa principalmente sulle disposizioni giuridiche della direttiva sulle procedure di asilo (DPA) e mira a fornire ai funzionari addetti ai casi orientamenti sul processo di esame e sulle norme procedurali speciali per la valutazione delle domande reiterate.

Il capitolo introduttivo spiega cosa si intende per domanda reiterata. Sottolinea i punti in cui occorre prestare particolare attenzione al momento della presentazione, della registrazione e dell'inoltro di una domanda reiterata e illustra gli aspetti procedurali distinti dell'esame di ammissibilità. Questo capitolo si conclude con il tema del diritto di rimanere e delle sue eccezioni. Il secondo capitolo esamina ulteriormente l'esame preliminare dei «nuovi elementi»: gli scenari in cui possono essere presentati nuovi elementi; la definizione di «nuovo»; e se i nuovi elementi aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. L'ultimo capitolo esamina le particolarità della valutazione in funzione delle situazioni specifiche in cui è stata presentata una domanda reiterata e/o del modo in cui è stata conclusa la domanda precedente.

⁽³⁾ Secondo Eurostat, il concetto di domande ripetute comprende le domande reiterate [articolo 2, lettera q), DPA] nonché le nuove domande di asilo, dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame della domanda precedente, e le domande riaperte (articolo 28, paragrafo 2, DPA). Per ulteriori informazioni, cfr. Eurostat, [Statistics Explained — Glossary: Repeated applicant](#) (Spiegazione delle statistiche — Glossario: domanda ripetuta del richiedente), 22 marzo 2019.

1. Norme procedurali

1.1. Definizione di domande reiterate

1.1.1. Che cosa sono le domande reiterate?

La direttiva sulle procedure di asilo (DPA) definisce la «domanda reiterata»:

«...un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 [DPA]» ⁽⁴⁾.

La DPA prevede che una domanda reiterata possa essere presentata in seguito a una decisione definitiva negativa. Non vi sono altre limitazioni per quanto riguarda il momento in cui una domanda reiterata può essere presentata alle autorità competenti. Una domanda reiterata può essere necessaria in situazioni in cui si verifichi un cambiamento significativo delle circostanze personali del richiedente o della situazione nel suo paese d'origine, indipendentemente dal tempo trascorso dall'emissione della decisione definitiva.

La DPA stabilisce il quadro di riferimento per l'esame di una domanda reiterata. In particolare, prescrive le condizioni minime per l'esame preliminare di una domanda reiterata al fine di decidere in merito alla sua ammissibilità ⁽⁵⁾. La direttiva prevede inoltre le norme procedurali che si applicano durante l'esame preliminare della procedura di ammissibilità (cfr. la [sezione 1.2 «Presentazione, registrazione e inoltro di una domanda reiterata»](#) e la [sezione 1.3 «Procedura di ammissibilità di una domanda reiterata»](#)) e le specifiche eccezioni al diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante ⁽⁶⁾ in caso di domanda reiterata, tenendo sempre conto del principio fondamentale di *non-refoulement* (non respingimento) ⁽⁷⁾ conformemente agli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto internazionale e dell'Unione europea (UE) (cfr. la [sezione 1.4 «Il diritto di rimanere nel caso di domande reiterate»](#)).

1.1.2. Perché domande reiterate?

La nozione di domanda reiterata inclusa nella DPA deriva dal riconoscimento che vi potrebbero essere motivi per cui un richiedente potrebbe voler/dover presentare una nuova domanda di protezione internazionale a seguito di una decisione negativa. La possibilità di presentare una domanda reiterata è fondamentale per il rispetto del principio di *non-refoulement*. I paesi UE+ sono tenuti, ai sensi del diritto internazionale, a garantire che i richiedenti non siano inviati in un paese in violazione del principio di *non-refoulement* o degli obblighi giuridici che incombono loro in virtù dei trattati internazionali in materia di diritti umani.

In tale contesto si riconosce inoltre che le domande reiterate non sono sempre presentate sulla base di nuovi elementi di prova o fatti. La DPA riconosce che qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una

⁽⁴⁾ Articolo 2, lettera q), DPA.

⁽⁵⁾ Articolo 40 DPA.

⁽⁶⁾ Articolo 9, paragrafo 2, DPA.

⁽⁷⁾ L'obbligo per gli Stati di astenersi dall'espellere o dal rimpatriare, in qualsiasi modo, una persona ponendola in una situazione in cui rischia di subire persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante.

domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere la domanda in quanto inammissibile ⁽⁸⁾. La DPA ⁽⁹⁾ fornisce agli Stati membri la possibilità di giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile in un insieme esaustivo di casi, compreso il caso di domande reiterate. Occorre tuttavia osservare che si tratta di una clausola facoltativa e che gli Stati membri possono anche decidere di esaminare tali casi nel merito.

1.1.3. Presentazione di ulteriori dichiarazioni

La DPA prevede infatti che:

«Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda» ⁽¹⁰⁾.

Una domanda di protezione internazionale reiterata viene presentata in seguito a una decisione definitiva negativa ed è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ⁽¹¹⁾. Non sono previsti requisiti analoghi per le situazioni in cui un richiedente rilascia «ulteriori dichiarazioni». Si può dunque dedurre che le «ulteriori dichiarazioni» riguardano la presentazione di argomenti o elementi prima che sia stata adottata una decisione definitiva sulla (precedente) domanda. Tali elementi dovrebbero quindi essere considerati come dichiarazioni supplementari — o «ulteriori» — ed essere esaminati nel quadro dell'esame della (precedente) domanda, in primo grado o, se è già stata emessa una decisione di primo grado di rifiuto della protezione internazionale, durante un procedimento di ricorso ⁽¹²⁾. Pertanto, qualora si accerti che la domanda precedente è ancora pendente o che può essere presentato un ricorso per sollevare eventuali questioni in sospeso, le nuove circostanze dovrebbero essere esaminate come ulteriori dichiarazioni nell'ambito della domanda pendente o del ricorso.

Con l'articolo 40, paragrafo 1, DPA, è stabilito un collegamento tra l'esame delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata e la domanda precedentemente presentata. In tale contesto, l'autorità competente può accertare se il procedimento precedente sia pendente e se possa essere incluso l'esame dei nuovi elementi. In caso contrario, l'autorità competente può procedere a esaminare i requisiti dell'esame preliminare di cui alla direttiva sulle procedure di asilo ⁽¹³⁾, al fine di determinare se sono emersi o sono stati presentati nuovi elementi o risultanze. Cfr. la [sezione 3.8 «Domanda presentata mentre è ancora in sospeso un ricorso contro la decisione relativa alla domanda precedente»](#).

Come nel caso di una prima domanda, la procedura di esame può coinvolgere non solo l'autorità accertante, ma anche altre autorità chiamate a svolgere un ruolo nella fase della procedura di ammissibilità ⁽¹⁴⁾. Ciò è importante per le domande reiterate in quanto, in alcuni Stati membri, altre autorità competenti, quali la

⁽⁸⁾ Considerando 36 DPA.

⁽⁹⁾ Articolo 33, paragrafo 2, DPA.

⁽¹⁰⁾ Articolo 40, paragrafo 1, DPA.

⁽¹¹⁾ Articolo 40, paragrafo 2, DPA.

⁽¹²⁾ La CGUE ha chiarito i metodi di esame degli argomenti e delle prove come «ulteriori dichiarazioni» nell'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 e dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA. Cfr. CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, [Ahmedbekova](#), C-652/16, ECLI:EU:C:2018:801. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

⁽¹³⁾ Articolo 40, paragrafo 2, DPA.

⁽¹⁴⁾ Articolo 34, paragrafo 2, DPA.

polizia o il personale che lavora ai valichi di frontiera, possono svolgere colloqui di ammissibilità, anche se l'esame della domanda rimane di competenza dell'autorità accertante.

Persona a carico o minore non coniugato che presenta una nuova domanda dopo che è stata presentata una precedente domanda a suo nome

Una persona a carico o un minore non coniugato può presentare una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ⁽¹⁵⁾. Per ulteriori informazioni cfr. la [sezione 3.5 «Adulto a carico/minore non coniugato che presenta una nuova domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome»](#).

1.2. Presentazione, registrazione e inoltro di una domanda reiterata

1.2.1. Principi generali

Il capo III DPA sulle procedure di primo grado contiene anche norme procedurali per l'esame delle domande reiterate. Poiché molte delle disposizioni della DPA relative alle domande reiterate sono facoltative, gli Stati membri possono stabilire ulteriori norme nazionali che disciplinino l'esame preliminare di una domanda reiterata nel quadro della direttiva. In ogni caso, i principi di base e le garanzie stabiliti nella DPA devono essere sempre rispettati ⁽¹⁶⁾. In particolare:

- il principio di *non-refoulement* (non respingimento);
- il diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esame della domanda, fatte salve le deroghe ben definite di cui all'articolo 41 DPA;
- il diritto di ricevere informazioni;
- il diritto alla riservatezza;
- il principio di non discriminazione e la parità di genere;
- la considerazione preminente dell'interesse superiore del minore;
- il diritto a una procedura di asilo equa ed efficace;
- il diritto a un esame individuale, obiettivo e imparziale;
- il diritto a un ricorso effettivo.

Il rispetto dei principi di cui sopra garantisce ai richiedenti un accesso effettivo a una nuova procedura di asilo. In particolare per quanto riguarda le domande reiterate, l'accesso effettivo dei richiedenti alla procedura è ulteriormente sottolineato nella DPA laddove prevede che le norme nazionali relative al quadro procedurale per l'esame preliminare «non rendono impossibile l'accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso» ⁽¹⁷⁾. La logica è quella di non escludere il richiedente da una nuova procedura di asilo. Ciò gli garantisce inoltre la possibilità di inoltrare nuovamente la domanda e di presentare nuovi fatti, se le sue circostanze personali o la situazione nel paese di origine sono cambiate in

⁽¹⁵⁾ Articolo 40, paragrafo 6, DPA.

⁽¹⁶⁾ Per ulteriori informazioni si rimanda ai seguenti strumenti: [Guida dell'EASO alla procedura di asilo: standard operativi e indicatori](#), settembre 2019; EASO, [Un'analisi giuridica — Procedure di asilo e principio di non-refoulement](#), 2018; EASO, [Un'analisi giuridica — Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo](#), 2018.

⁽¹⁷⁾ Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, DPA.

modo significativo, al fine di determinare se possa essergli attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Alla luce di quanto precede, l'accesso effettivo di un richiedente alla procedura di asilo dovrebbe essere garantito dagli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo. Ciò vale indipendentemente dal tipo di procedura di esame da applicare.

1.2.2. Garanzie per il richiedente

La DPA ⁽¹⁸⁾ ribadisce l'obbligo degli Stati membri di assicurare che le garanzie pertinenti ⁽¹⁹⁾ siano applicate allo stesso modo in caso di domande reiterate, in base al principio secondo cui ogni richiedente ha diritto a un adeguato esame della sua domanda. Le garanzie di base stabilite nella DPA comprendono quanto segue.

- **Accesso alle informazioni.** La comprensione della procedura di asilo da parte del richiedente è essenziale per ottenere una procedura di esame equa ai sensi della direttiva sulle procedure di asilo. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sulle diverse procedure di asilo ⁽²⁰⁾ in tempo utile affinché il richiedente possa far valere i propri diritti e conformarsi agli obblighi e in una lingua che capisce.

La DPA non definisce gli strumenti o i mezzi attraverso i quali sono fornite le informazioni. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione informazioni generali sulle diverse procedure di asilo, comprese le domande reiterate. Tali informazioni potrebbero essere diffuse oralmente o per iscritto (mediante opuscoli, volantini, pagine web designate o applicazioni mobili).

Le informazioni devono essere trasmesse in maniera esauriente, in modo che il richiedente sia in grado di capire dove e come presentare una domanda di asilo, comprendere i suoi diritti e obblighi e qualsiasi altro requisito necessario delle procedure.

All'atto della presentazione/registrazione/inoltro di una domanda reiterata, le informazioni fornite al richiedente devono includere gli aspetti della procedura di ammissibilità. In primo luogo, occorre spiegare al richiedente in che cosa consiste una domanda reiterata. Ciò garantisce che il richiedente sia a conoscenza delle condizioni per l'accesso a una nuova procedura di asilo e dei suoi diritti e obblighi nel corso della procedura, comprese le conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi. Le informazioni devono includere:

⁽¹⁸⁾ Articolo 42, paragrafo 1.

⁽¹⁹⁾ Di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.

⁽²⁰⁾ Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.

- o le fasi procedurali della domanda;
- o il tipo di procedura di esame;
- o che cosa significa «presentazione di elementi nuovi» e cosa comporta;
- o la possibilità o meno di un colloquio personale;
- o limiti temporali specifici;
- o il risultato della decisione adottata in merito alla domanda e ai mezzi di ricorso avverso la stessa, in caso di rigetto della domanda reiterata;
- o le eccezioni al diritto di rimanere.

Tali informazioni dovrebbero essere fornite in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dalla DPA e di rispettare pienamente tutti gli obblighi in materia, in particolare tenendo conto del fatto che nell'esame di una domanda reiterata si applicano termini più brevi.

- **Accesso e comunicazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o altre organizzazioni che forniscono consulenza o consulenza legale.**
- **Accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali nel procedimento di ricorso (su richiesta) ⁽²¹⁾.**
- **Fornitura di garanzie procedurali particolari e di un sostegno adeguato quando si ritiene che un richiedente abbia esigenze procedurali particolari ⁽²²⁾.**
- **Garanzie supplementari per minori non accompagnati ⁽²³⁾.**
- **Devono inoltre essere garantite garanzie pratiche particolari per assicurare l'effettiva attuazione del diritto di rimanere**, conformemente al diritto nazionale, al fine di consentire al richiedente di rimanere nel territorio dello Stato in attesa dell'esito del ricorso, compresa, in particolare, la protezione contro il *refoulement* (respingimento).
- **Garanzie linguistiche ⁽²⁴⁾.** Deve essere fornito un servizio di interpretazione al momento della presentazione/registrazione/inoltro della domanda. Qualora venga omesso il colloquio personale, in quanto non obbligatorio in sede di esame delle domande reiterate ⁽²⁵⁾, e la domanda si basi su osservazioni scritte, deve essere garantita la traduzione del modulo di presentazione, se del caso, o della domanda di protezione internazionale.

1.2.3. Obblighi del richiedente

La DPA stabilisce non solo le garanzie che si applicano ai richiedenti ⁽²⁶⁾ ma anche i loro obblighi ⁽²⁷⁾.

⁽²¹⁾ Per ulteriori informazioni sul diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali, cfr. la sezione 11 della [Guida dell'EASO alla procedura di asilo: standard operativi e indicatori](#), settembre 2019.

⁽²²⁾ Per ulteriori informazioni sulle garanzie procedurali per esigenze particolari, cfr. la sezione 9 della [Guida dell'EASO alla procedura di asilo: standard operativi e indicatori](#), settembre 2019.

⁽²³⁾ Articolo 25 DPA.

⁽²⁴⁾ Per ulteriori informazioni sulle garanzie linguistiche, cfr. la sezione 10 della [Guida dell'EASO alla procedura di asilo: standard operativi e indicatori](#), settembre 2019.

⁽²⁵⁾ Articolo 34 e articolo 42, paragrafo 2, lettera b), DPA.

⁽²⁶⁾ Articolo 12, paragrafo 1, DPA.

⁽²⁷⁾ Articolo 13 DPA.

Obbligo di cooperare

Come in una domanda iniziale, i richiedenti sono tenuti a cooperare con le autorità competenti al fine di stabilire la loro identità e gli altri elementi di cui alla direttiva qualifiche (DQ) ⁽²⁸⁾, quali fatti e circostanze riguardanti la loro necessità di protezione internazionale. Gli Stati membri possono imporre al richiedente altri obblighi di cooperazione, nella misura in cui siano necessari per valutare la domanda.

Obbligo di motivare

Nel caso specifico delle domande reiterate, l'obbligo di cui sopra è ulteriormente integrato dall'articolo 40 DPA, in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), DPA. Quando il richiedente presenta una domanda reiterata, è tenuto a presentare «elementi o risultanze nuovi» ⁽²⁹⁾. Per ulteriori dettagli, cfr. la [sezione 2.1 «Quali sono gli «elementi e risultanze nuovi?»»](#).

I nuovi elementi devono riguardare anche l'esame della qualifica di beneficiario di protezione internazionale per il richiedente.

I criteri di cui sopra devono essere considerati nel loro insieme per giustificare una nuova procedura. Risulta pertanto evidente che il richiedente deve presentare nuovi elementi. Un nuovo esame completo di una domanda, dopo essere stata precedentemente respinta, deve essere adeguatamente motivato. In caso contrario, l'assenza di tali «elementi o risultanze» comporterebbe un rigetto giustificato della domanda reiterata da parte dello Stato membro, **conformemente al principio della cosa giudicata** ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾. Ciò significa che lo Stato membro non è tenuto a riesaminare gli stessi motivi di protezione internazionale e può considerare inammissibile la domanda reiterata. Pertanto, l'obbligo per il richiedente di sollevare/presentare nuovi fatti o circostanze, anche adducendo qualsiasi elemento di prova disponibile, documentale o di altro tipo in relazione alla sua necessità di protezione internazionale, diventa una componente imperativa della procedura di ammissibilità. Le informazioni sull'obbligo di motivare la domanda devono essere fornite in tempo utile per consentire al richiedente di presentare i motivi della nuova domanda di protezione internazionale. Al momento dell'inoltro della nuova domanda, i richiedenti possono essere tenuti a presentare tutti gli elementi a loro disposizione. Essi dovrebbero inoltre avere la possibilità di presentare ulteriori elementi fino a quando non sia stata presa una decisione in merito alla loro domanda. Analogamente, in caso di registrazione e inoltro simultanei di una domanda reiterata, i funzionari devono garantire che la procedura abbreviata non pregiudichi la capacità del richiedente di motivare la sua domanda.

Inoltre, l'autorità accertante dovrebbe prendere in considerazione l'obbligo del richiedente di cooperare e motivare il suo caso unitamente alla sua situazione personale, in particolare qualora sorgano problemi di vulnerabilità. Pertanto, la valutazione individuale dei motivi preliminari dovrebbe essere considerata congiuntamente all'obbligo dello Stato membro di fornire tutte le informazioni pertinenti, eventualmente adattate alla situazione personale del richiedente, qualora quest'ultimo sia stato individuato come richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari ⁽³²⁾. Tuttavia, le norme che impongono ai richiedenti di motivare adeguatamente la loro domanda reiterata non dovrebbero essere applicate in modo da rendere

⁽²⁸⁾ Articolo 4, paragrafo 2, DQ.

⁽²⁹⁾ Il termine «elementi» menzionato nella presente guida pratica si riferisce sempre all'espressione completa «elementi o risultanze» di cui all'articolo 40, paragrafo 2, DPA.

⁽³⁰⁾ «Cosa giudicata» significa che la decisione del giudice è definitiva e che le parti della causa sono da essa vincolate.

⁽³¹⁾ Considerando 36 DPA.

⁽³²⁾ Articolo 24, paragrafo 3, DPA.

impossibile una nuova procedura o limitare seriamente il loro accesso a tale procedura conformemente alla direttiva sulle procedure di asilo ⁽³³⁾.

1.2.4. Presentazione di una domanda reiterata

Nella maggior parte dei casi, i richiedenti presentano la domanda reiterata direttamente alle autorità competenti per la registrazione e/o l'inoltro delle domande di protezione internazionale. Ciò è dovuto al fatto che i richiedenti sono già presenti nel territorio dello Stato membro e hanno acquisito familiarità con le autorità competenti. Le domande reiterate non presentate direttamente alle autorità competenti sono presentate molto spesso nel contesto di un arresto o di un trattenimento o nel contesto di un processo di allontanamento. In questi casi, la domanda reiterata sarà molto probabilmente presentata alla polizia, alle autorità competenti in materia di immigrazione, al personale dei centri di trattenimento o alle autorità di accoglienza. Se non hanno la competenza per registrare la domanda, tali autorità dovrebbero almeno:

- (a) disporre delle informazioni e delle istruzioni pertinenti per orientare i richiedenti su dove e come procedere con la domanda di protezione internazionale;
- (b) ricevere la formazione necessaria per svolgere i loro compiti in relazione alla procedura di asilo.

Il richiedente è protetto contro il *refoulement* sin dalla presentazione della domanda, fatte salve le eccezioni al diritto di rimanere descritte nella [sezione 1.4 «Il diritto di rimanere nel caso di domande reiterate»](#). Nell'ambito delle garanzie di base dei richiedenti nei centri di trattenimento, devono essere garantiti anche servizi di interpretazione gratuiti, in caso di necessità, e l'accesso alle organizzazioni che forniscono consulenza.

La direttiva sulle condizioni di accoglienza ⁽³⁴⁾ comporta inoltre altre conseguenze legate alla presentazione di una domanda reiterata. Il capo III di tale direttiva consente agli Stati membri di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza (alloggio, vitto e vestiario) se la domanda è reiterata secondo la definizione della DPA. Ciò significa che il richiedente può non avere diritto a un alloggio o a qualsiasi altro aiuto materiale durante l'esame della domanda reiterata. Tuttavia, occorre rilevare che qualsiasi decisione relativa alla riduzione o alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza deve essere adottata in modo individuale, obiettivo e imparziale, indicandone le ragioni. Tale decisione deve rispettare il principio di proporzionalità e la dignità umana. La valutazione deve basarsi sulla situazione particolare dell'interessato. Gli Stati membri non possono revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora ciò avesse l'effetto di privare i richiedenti della possibilità di soddisfare le loro esigenze più elementari in termini di alloggio, vitto o vestiario ⁽³⁵⁾.

1.2.5. Registrazione di una domanda reiterata

Gli Stati membri sono liberi di decidere quali autorità siano competenti a registrare le domande, comprese le domande reiterate. Se la domanda è presentata ad altre autorità non competenti per la registrazione, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi. D'altro canto, quando la

⁽³³⁾ Articolo 42, paragrafo 2, DPA.

⁽³⁴⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

⁽³⁵⁾ Cfr. anche la sentenza *Haqbin* in cui la CGUE ha chiarito l'obbligo degli Stati membri di assicurare un tenore di vita dignitoso, che deve essere garantito in modo continuativo e senza interruzioni, anche controllando se la fornitura delle condizioni di accoglienza fornisca effettivamente un livello di vita adeguato. CGUE, sentenza del 12 novembre 2019, [Zubair Haqbin contro Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers](#), C-233/18, EU:C:2019:956. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza EASO](#).

domanda è presentata a un'autorità competente a registrarla, la registrazione può avvenire in loco, o comunque è effettuata entro tre giorni lavorativi ⁽³⁶⁾.

In questa fase della procedura, le informazioni raccolte riguardano l'identificazione del richiedente **e includono elementi simili a quelli raccolti durante la procedura iniziale** ⁽³⁷⁾. Gli Stati membri possono stabilire un collegamento con le informazioni raccolte prima e possono aggiornare tali informazioni relative ad aspetti particolari che potrebbero essere cambiati rispetto alla precedente registrazione (ad esempio stato civile, nascita di figli, indirizzo).

A seconda della prassi nazionale, la registrazione può comprendere altre informazioni quali: rilevamento delle impronte digitali [l'obbligo per gli Stati membri di rilevare le impronte digitali di tutti i richiedenti di almeno 14 anni di età si applica anche alle domande reiterate ⁽³⁸⁾]; individuazione di eventuali vulnerabilità ed esigenze particolari il prima possibile nel processo, al fine di fornire garanzie procedurali particolari al richiedente in stato di necessità (è probabile che sia disponibile una registrazione delle vulnerabilità proveniente dalla procedura iniziale); visita medica; assegnazione alle strutture di accoglienza; controlli di sicurezza; prestazione di consulenza procedurale e legale; consulenza sulle opzioni di rimpatrio; o qualsiasi altra informazione relativa ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.

In questa fase, i richiedenti possono anche essere tenuti a presentare nuovi elementi per iscritto e/o a fornire la documentazione pertinente o altri elementi di prova in loro possesso che possano essere necessari per la valutazione del loro caso ⁽³⁹⁾.

La fase di registrazione mira a migliorare l'efficacia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale. Nel caso di domande reiterate, tuttavia, è possibile derogare a diritti specifici, a seconda del diritto nazionale (ad esempio, il diritto di essere alloggiati in una struttura di accoglienza o il diritto a un colloquio personale). In questa fase, gli Stati membri possono derogare al diritto di rimanere nel territorio solo nel caso di una seconda, terza, ecc. domanda reiterata, previa consultazione dell'autorità accertante. La questione è esaminata in dettaglio qui di seguito.

1.2.6. Inoltro di una domanda reiterata

La direttiva sulle procedure di asilo non vieta l'integrazione delle fasi di registrazione e di inoltro: le due fasi possono essere combinate, purché siano rispettate le pertinenti garanzie procedurali.

Gli Stati membri possono stabilire se l'inoltro di una domanda reiterata debba avvenire di persona dinanzi alle autorità competenti o in un luogo designato ⁽⁴⁰⁾. La domanda può essere inoltrata mediante un modulo compilato dal richiedente. La DPA non prevede requisiti specifici, ad eccezione del fatto che deve essere

⁽³⁶⁾ Articolo 6, paragrafo 1, DPA.

⁽³⁷⁾ Per ulteriori dettagli, cfr. [Practical Guide on Registration](#) (Guida pratica dell'EASO sulla registrazione), dicembre 2021.

⁽³⁸⁾ Questo obbligo è descritto all'articolo 9, paragrafo 1 del [regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento \(UE\) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento \(UE\) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia](#) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽³⁹⁾ Sull'obbligo del richiedente di motivare la propria domanda, cfr. la [sezione 1.2.3 «Obblighi del richiedente»](#).

⁽⁴⁰⁾ Articolo 6, paragrafi 3 e 4, DPA.

presentato un modulo. In ogni caso, il modulo dovrebbe contenere almeno i nuovi elementi e le prove a sostegno della domanda, a meno che non siano già stati presentati nella fase precedente della registrazione.

Se il colloquio personale è omesso conformemente al diritto nazionale, è molto importante che il richiedente possa presentare e motivare per iscritto i nuovi elementi.

1.2.7. Riapertura di una domanda precedente

Una «domanda reiterata» è una domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una «decisione definitiva» su una domanda precedente (e quindi non impugnabile ulteriormente), compresi i casi di ritiro esplicito e implicito della domanda precedente ⁽⁴¹⁾. Pertanto, una domanda reiterata può essere presentata solo dopo il rigetto definitivo di una domanda precedente. Se il richiedente richiama nuovi elementi, occorre innanzitutto determinare la fase della sua domanda precedente. Se è stata emessa una decisione definitiva, il verificarsi di nuove circostanze determinerebbe una domanda reiterata.

Qualora una precedente domanda di protezione internazionale sia stata ritirata, occorre innanzitutto evidenziare la distinzione tra ritiro **esplicito** e **implicito**.

Se il richiedente ha **esplicitamente** ritirato la domanda ⁽⁴²⁾, qualsiasi domanda presentata successivamente è considerata una domanda reiterata ed è soggetta a un esame di ammissibilità. Ciò vale indipendentemente dal fatto che l'autorità accertante abbia deciso di sospendere l'esame o di respingere la domanda, oppure abbia deciso di sospendere l'esame senza prendere una decisione.

D'altro canto, per quanto riguarda le domande presentate dopo un ritiro **implicito** ⁽⁴³⁾, la situazione varia notevolmente a seconda che l'autorità accertante abbia respinto la domanda o abbia interrotto l'esame. La nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata solo dopo che l'autorità accertante abbia considerato la domanda precedente «infondata sulla base di un adeguato esame del merito» ⁽⁴⁴⁾ e abbia pertanto respinto la domanda, con una decisione definitiva. Tuttavia, se, a seguito di un ritiro implicito, l'autorità accertante ha preso la decisione di sospendere l'esame, il richiedente ha il diritto di ripresentarsi alle autorità e di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà trattata come una domanda reiterata ⁽⁴⁵⁾. Gli Stati membri possono introdurre nel diritto nazionale un termine di almeno nove mesi ⁽⁴⁶⁾ dopo il quale un caso non può più essere riaperto. Se questo lasso di tempo scade e il richiedente desidera presentare un'altra domanda, questa dovrebbe essere trattata come una domanda reiterata.

⁽⁴¹⁾ Articolo 2, lettere e) e q), DPA.

⁽⁴²⁾ Articolo 27 DPA.

⁽⁴³⁾ A norma dell'articolo 28 DPA.

⁽⁴⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, DPA.

⁽⁴⁵⁾ Articolo 28, paragrafo 2, DPA.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 28, paragrafo 2, DPA.

1.3. Procedura di ammissibilità di una domanda reiterata

1.3.1. Chi conduce la procedura di ammissibilità?

È particolarmente importante che l'esame delle domande reiterate sia effettuato dall'autorità accertante che ha accesso a tutte le informazioni necessarie relative alla o alle domande precedenti. Al fine di garantire che la domanda reiterata sia esaminata tenendo conto della valutazione della/e domanda/e precedente/i, il funzionario addetto ai casi deve avere accesso a tutti gli elementi del fascicolo dell'esame o degli esami precedenti, compresi quelli esaminati nella fase di ricorso.

Il personale di un'altra autorità può condurre il colloquio sull'ammissibilità, se del caso. Quando il personale di autorità diverse dall'autorità accertante conduce il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda di protezione internazionale, le autorità devono provvedere affinché tale personale riceva preventivamente la necessaria formazione di base, in particolare per quanto riguarda il diritto internazionale in materia di diritti umani, l'*acquis* dell'UE in materia di asilo e le tecniche di colloquio.

Dopo il colloquio, l'autorità accertante procede all'esame della domanda ed emette la decisione. In ogni caso, l'autorità accertante deve avere accesso a tutte le informazioni pertinenti e dovrebbe prendere in considerazione tutti gli elementi alla base delle ulteriori dichiarazioni o delle domande reiterate, come previsto dalla DPA ⁽⁴⁷⁾.

1.3.2. Limiti temporali

L'esame preliminare dovrebbe concludersi quanto prima. Una decisione sull'ammissibilità può essere emessa rapidamente, grazie alle specificità della procedura. In particolare, occorre tenere conto di quanto segue.

- La procedura si limita all'esame dell'esistenza di elementi e/o fatti nuovi.
- Non è richiesto un colloquio ai sensi della DPA. Se previsto dalla legislazione nazionale, il colloquio può essere condotto da un'autorità competente diversa dall'autorità accertante.

Inoltre, il diritto nazionale può prevedere limitazioni ai diritti e ai benefici di cui gode il richiedente durante l'esame preliminare della sua domanda. In questo caso esiste un nesso diretto tra la durata della procedura di esame preliminare e tali limitazioni. Pertanto, l'autorità competente dovrebbe emettere una decisione sull'ammissibilità della domanda quanto prima possibile ed entro un termine ragionevole.

Se la domanda è stata ritenuta ammissibile, l'autorità accertante dovrebbe prendere una decisione sul merito entro sei mesi dall'inoltro della domanda, come nel caso di qualsiasi altra domanda ⁽⁴⁸⁾. Il fatto che l'esame del merito sia stato preceduto da una procedura di ammissibilità non estende il termine complessivo di sei mesi dall'inoltro della domanda alla conclusione dell'esame.

1.3.3. Presentazione di fatti e prove

Al fine di sostenere l'esame preliminare di una domanda reiterata ⁽⁴⁹⁾, gli Stati membri possono imporre al richiedente l'obbligo di indicare i fatti e di produrre le prove che aumenterebbero in modo significativo la

⁽⁴⁷⁾ Articolo 40, paragrafo 1, DPA.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 31, paragrafo 3, DPA.

⁽⁴⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), DPA.

probabilità che possa essergli attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva qualifiche (DQ).

Tuttavia, la legislazione nazionale potrebbe prevedere diverse opzioni per quanto riguarda la presentazione, da parte del richiedente, di fatti, documenti o altri elementi di prova a sostegno della sua domanda reiterata. La DPA non contempla le modalità con cui il richiedente può presentare tali elementi. Ciò è lasciato alla discrezione del legislatore nazionale.

Quando presenta una domanda reiterata, al richiedente dovrebbero essere fornite informazioni su come, quando e dove addurre i nuovi elementi, compreso un limite temporale preciso per tali azioni.

Se la legislazione nazionale prevede un colloquio personale, questo mirerà ad analizzare i nuovi elementi. Saranno poste domande specifiche ai richiedenti in merito ai nuovi fatti e circostanze del loro caso. Il richiedente deve beneficiare delle garanzie relative al colloquio di cui agli articoli 15-17 DPA, quali: riservatezza; consentire ai richiedenti di esporre i loro motivi in modo esauriente (l'intervistatore è competente a tenere conto delle circostanze personali e generali che accompagnano la domanda; se necessario, l'intervistatore e/o l'interprete possono essere una persona dello stesso sesso del richiedente, su richiesta di quest'ultimo); offrire ai richiedenti un'adeguata opportunità di presentare gli elementi necessari a motivare la loro domanda; redigere una relazione fattuale contenente tutti gli elementi sostanziali/trascrizione; e dare ai richiedenti la possibilità di formulare osservazioni, fornire chiarimenti nella relazione/trascrizione e accedere a quest'ultima.

Data la natura procedurale specifica delle domande reiterate, è essenziale fornire informazioni corrette al richiedente. In assenza di un colloquio, l'autorità competente dovrebbe fornire al richiedente orientamenti su come presentare per iscritto i nuovi elementi della domanda. Ciò potrebbe essere fatto, ad esempio, fornendo informazioni, orientamenti e sostegno al richiedente a tale riguardo e, se del caso, utilizzando un modulo standard di inoltro della domanda.

Il modulo e/o gli orientamenti potrebbero comprendere, tra l'altro, informazioni e/o domande che consentano al richiedente di elaborare e:

- elencare i nuovi elementi addotti a sostegno della nuova domanda;
- spiegare in che modo tali elementi sono nuovi rispetto a eventuali domande precedenti;
- descrivere i nuovi elementi che potrebbero essere suffragati da prove pertinenti;
- elencare i motivi per cui questi nuovi elementi non sono stati presentati nel corso di una o più domande precedenti;
- descrivere in che modo questi nuovi elementi rendono probabile che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

La possibilità di omettere il colloquio personale non può essere applicata in due situazioni ⁽⁵⁰⁾:

- quando una persona a carico presenta una domanda dopo aver acconsentito a che il suo caso rientri nell'ambito di una domanda presentata per suo conto; e/o
- quando un minore non coniugato presenta la propria domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome.

⁽⁵⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), DPA.

1.3.4. Svolgimento della procedura di ammissibilità

Nell'esaminare una domanda reiterata, l'autorità competente dovrebbe svolgere un ruolo attivo cooperando con il richiedente per valutare gli elementi pertinenti della domanda. A tale riguardo, il funzionario addetto ai casi dovrebbe:

- avere accesso a tutti gli elementi della procedura precedente;
- conoscere il quadro giuridico pertinente, i cambiamenti politici e/o la nuova giurisprudenza;
- tenere conto delle COI pertinenti e aggiornate o di altre informazioni pertinenti;
- tenere conto delle informazioni fornite dal richiedente durante l'eventuale colloquio personale o nelle osservazioni scritte (specificamente per questa procedura o altra dichiarazione scritta);
- tenere conto di eventuali esigenze particolari e delle circostanze individuali del richiedente, a seconda del diritto nazionale.

In tal modo, il funzionario addetto al caso può valutare se sia necessario un colloquio o se le osservazioni scritte siano sufficienti.

L'obiettivo di un esame preliminare nel corso della procedura di ammissibilità è stabilire se vi siano elementi nuovi e se questi effettivamente aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva qualifiche. Le modalità di svolgimento di tale esame sono descritte dettagliatamente nel capitolo successivo.

Se l'esame preliminare conclude che tali elementi nuovi non sussistono, viene adottata una decisione di inammissibilità conformemente alla direttiva sulle procedure di accoglienza ⁽⁵¹⁾.

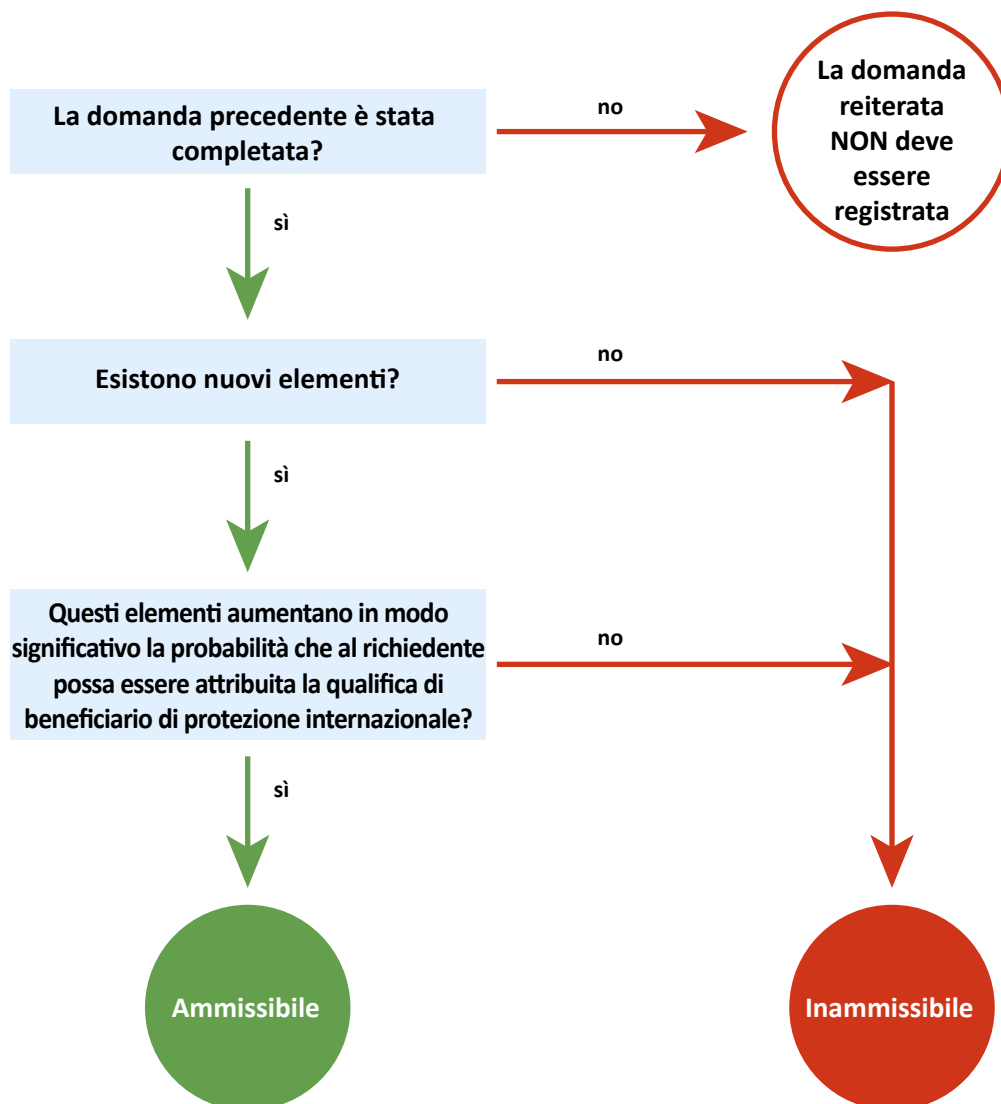
Se l'esame conclude che sono emersi o sono stati adottati dal richiedente nuovi elementi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva qualifiche, la domanda è considerata ammissibile ed è ulteriormente esaminata nel merito, conformemente al capo II della direttiva sulle procedure di accoglienza. Quando durante l'esame preliminare si è svolto un colloquio in linea con gli standard di un colloquio personale, in particolare se è stato effettuato da personale dell'autorità accertante (articolo 14 DPA), una decisione sul merito può essere adottata senza ulteriori colloqui, a condizione che siano state raccolte informazioni sufficienti durante il colloquio iniziale.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere, nel loro diritto nazionale, che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altri motivi. In Belgio, ad esempio, se la domanda precedente è implicitamente ritirata e nessun'altra domanda precedente è stata valutata nel merito, la domanda reiterata è automaticamente ammissibile.

Se si decide che una domanda reiterata è inammissibile e non deve essere ulteriormente esaminata, il richiedente deve essere informato dei motivi di tale decisione e delle possibilità di ricorso o riesame ⁽⁵²⁾, compresi il nome e l'indirizzo dell'organo di ricorso e il termine preciso entro il quale il ricorso può essere presentato conformemente al diritto nazionale. L'autorità competente può inoltre indicare se il richiedente ha il diritto di rimanere nel territorio (tenendo conto degli obblighi dello Stato membro in relazione al principio di *non-refoulement*) dopo aver presentato ricorso contro una decisione di inammissibilità.

⁽⁵¹⁾ Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), DPA.

⁽⁵²⁾ Articolo 42, paragrafo 3, e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), comma ii), DPA.



1.4. Il diritto di rimanere nel caso di domande reiterate

Il diritto di rimanere nel territorio durante la procedura di asilo è una norma generale prevista dalla DPA ⁽⁵³⁾. Pertanto, le eccezioni ivi menzionate ⁽⁵⁴⁾ sono esaustive e dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo. Gli Stati membri possono derogare al diritto di rimanere in una circostanza specifica durante la procedura di primo grado (cfr. la [sezione 1.4.1](#)) e in due circostanze specifiche dopo che l'autorità accertante ha preso una decisione (cfr. la [sezione 1.4.2](#)). Va sottolineato che la DPA consente eccezioni al diritto di rimanere solo se l'autorità accertante è convinta che una decisione di allontanamento non comporterà un *refoulement* diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e dell'UE di tale Stato membro ⁽⁵⁵⁾. Ciò comporta un chiaro

⁽⁵³⁾ Articolo 9 DPA.

⁽⁵⁴⁾ Articolo 41 DPA.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. articolo 9, paragrafo 3, e articolo 41, paragrafo 1, ultimo comma, DPA.

obbligo per le autorità nazionali di avere la certezza che l'allontanamento di un richiedente non lo esporrà a rischi contrari al principio di *non-refoulement*.

Le sezioni seguenti presentano le possibili eccezioni al diritto di rimanere.

1.4.1. Eccezione al diritto di rimanere durante il procedimento di primo grado

I richiedenti devono essere autorizzati a rimanere nello Stato membro finché l'autorità accertante non abbia preso una decisione conformemente alle procedure di primo grado ⁽⁵⁶⁾. La procedura di richiesta di protezione internazionale è «sospensiva» (ossia sospensiva di qualsiasi procedura di allontanamento forzato) per legge.

Vi è un'unica eccezione a questo principio di base durante il procedimento di primo grado: quando una prima domanda reiterata è stata respinta con decisione definitiva, in quanto irricevibile o infondata. In questo caso, gli Stati membri possono derogare al diritto di rimanere per qualsiasi ulteriore domanda reiterata presentata dal richiedente a partire dalla procedura di primo grado fino a eventuali ricorsi ⁽⁵⁷⁾. Tale eccezione presuppone che le domande reiterate successive possano essere abusive, in quanto i richiedenti hanno già beneficiato di un esame approfondito della loro prima domanda e della loro prima domanda reiterata. L'eccezione si applica indipendentemente dal fatto che l'ulteriore domanda reiterata sia stata presentata o meno nell'ambito di un imminente allontanamento. Tuttavia, le autorità possono procedere con la decisione di rimpatrio solo se l'autorità accertante ritiene che non vi sia alcun rischio di *refoulement* diretto o indiretto. In altri termini, l'autorità accertante deve sempre essere consultata prima che sia attuata l'eccezione al diritto di rimanere, in modo da poter garantire che non vi sia alcun rischio di *refoulement*.

Anche se a tali richiedenti non si applica alcun diritto di rimanere, le procedure di informazione, registrazione, inoltro ed esame dovrebbero proseguire entro i termini stabiliti a tal fine, finché il richiedente è presente sul territorio.

In tale situazione, gli Stati membri possono derogare ai termini normalmente applicabili alle procedure accelerate ⁽⁵⁸⁾ e alle procedure ⁽⁵⁹⁾ di ammissibilità ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁶⁾ Ai sensi dell'articolo 9 DPA.

⁽⁵⁷⁾ Articolo 41, paragrafo 1, lettera b), DPA.

⁽⁵⁸⁾ Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), DPA.

⁽⁵⁹⁾ Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), DPA.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 9 settembre 2020, *JP contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, C-651/19, ECLI:EU:C:2020:681, punti da 54 a 67. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza EASO](#). A tale riguardo, la CGUE ha sottolineato l'eccezionalità della procedura di «domanda reiterata», i cui termini brevi possono, tra l'altro, essere giustificati alla luce dell'obiettivo di celerità perseguito dalla DPA, del principio della certezza del diritto e del regolare svolgimento della procedura d'esame, dato che il richiedente beneficia di diritti procedurali particolari e che la procedura di ricorso è strettamente connessa al contenuto essenziale della domanda reiterata. La CGUE ha pertanto ritenuto che il termine di 10 giorni previsto dal diritto belga per presentare un ricorso contro una decisione di inammissibilità di una domanda reiterata non risulti, in pratica, insufficiente a consentire un ricorso effettivo. Infine, la CGUE ritiene che spetti alla giurisdizione nazionale stabilire se tale termine sia conforme anche al principio di equivalenza.

Cfr. anche CGUE, sentenza dell'11 febbraio 2021, *T.H.C. contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, C-755/19, ECLI:EU:C:2021:108. La CGUE ha ritenuto che il termine di cinque giorni, compresi i giorni festivi, previsto dal diritto francese per presentare un ricorso contro una decisione di inammissibilità di una domanda reiterata non risulti, dal punto di vista pratico, insufficiente a consentire un ricorso effettivo nel caso in cui il richiedente sia trattenuto. Inoltre, la CGUE ritiene che spetti alla giurisdizione nazionale stabilire se tale termine sia conforme anche al principio di equivalenza e alle garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione.

Se il diritto nazionale prevede l'adozione di una decisione che dichiara che il richiedente non ha diritto di rimanere, tale decisione può essere emessa già al momento della registrazione o dell'inoltro della domanda reiterata supplementare, purché l'autorità accertante sia stata consultata e ritenga che il rimpatrio non comporti un *refoulement* diretto o indiretto.

1.4.2. Eccezioni al diritto di rimanere durante il procedimento di ricorso

(a) Durante un ricorso contro l'inammissibilità

Nel caso di una prima domanda reiterata non ulteriormente esaminata in quanto ritenuta inammissibile ai sensi della DPA ⁽⁶¹⁾, il richiedente ha il diritto di impugnare la decisione. A seconda del diritto nazionale, il richiedente può avere il diritto di rimanere nel territorio durante il procedimento di ricorso, o almeno fino a quando il giudice non decida in merito al suo diritto di rimanere ⁽⁶²⁾. In quest'ultimo caso, l'organo di ricorso ha il potere di decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro durante il procedimento di ricorso, su richiesta del richiedente o d'ufficio ⁽⁶³⁾. Nel decidere in merito al diritto di rimanere, lo Stato membro è tenuto a rispettare il principio di *non-refoulement*.

(b) Domanda reiterata presentata solo per impedire l'allontanamento e dichiarata inammissibile

Un richiedente potrebbe presentare una domanda reiterata al solo scopo di ostacolare o impedire un processo di allontanamento. Gli Stati membri possono derogare al diritto di rimanere non appena tale domanda reiterata sia dichiarata inammissibile dall'autorità accertante ⁽⁶⁴⁾. La condizione di cui alla lettera a), secondo la quale l'organo di ricorso ha il potere di decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio durante il procedimento di ricorso, non deve essere applicata in questa situazione. La DPA impone tuttavia condizioni rigorose, che devono essere soddisfatte cumulativamente.

- (1) L'attuale domanda reiterata non è ulteriormente esaminata ed è dichiarata **inammissibile**.

Ciò implica che, durante l'esame preliminare da parte dell'autorità accertante, il richiedente ha il diritto di rimanere.

- (2) Era **intenzione** del richiedente presentare la domanda **semplicemente per ritardare o impedire** l'imminente allontanamento.

Tale condizione implica che l'intenzione del richiedente possa essere identificata e che essa miri unicamente a ritardare o a impedire l'imminente allontanamento.

Questa condizione richiede l'interpretazione da parte delle autorità nazionali. Gli Stati membri possono fornire ulteriori orientamenti nella loro legislazione o prassi nazionale.

- (3) L'autorità accertante ha ritenuto che una decisione di allontanamento non violerebbe il **principio di non-refoulement**.

⁽⁶¹⁾ Articolo 33, paragrafo 2, e articolo 40, paragrafo 5, DPA.

⁽⁶²⁾ Articolo 46, paragrafo 8, DPA.

⁽⁶³⁾ Articolo 46, paragrafo 6, DPA.

⁽⁶⁴⁾ Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), DPA.

Questa condizione implica che l'autorità che decide in merito al diritto del richiedente di rimanere nel territorio abbia ricevuto dall'autorità accertante informazioni indicanti che non vi è alcun rischio di violazione del principio di *non-refoulement* in caso di allontanamento forzato.

In questo caso, come indicato nella [sezione 1.4.1](#), gli Stati membri possono derogare ai termini normalmente applicabili alle procedure accelerate e alle procedure di ammissibilità. Al fine di accelerare il processo possono essere applicati termini più brevi per l'esame preliminare e l'emissione della decisione in primo grado ⁽⁶⁵⁾.

La DPA consente inoltre agli Stati membri di rimpatriare immediatamente un richiedente in attesa dell'esito del ricorso o del procedimento giudiziario per decidere se il richiedente possa rimanere o meno nel territorio ⁽⁶⁶⁾. Questa eccezione al diritto di rimanere riguarda anche il periodo fino alla scadenza del termine di ricorso.

⁽⁶⁵⁾ Articolo 41, paragrafo 2, DPA.

⁽⁶⁶⁾ Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), DPA.

2. Esame preliminare

Durante l'esame preliminare, il funzionario addetto al caso deve valutare se gli elementi addotti dal richiedente nell'ambito della domanda reiterata sono nuovi e se aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ⁽⁶⁷⁾.

Il presente capitolo si concentra in particolare sull'analisi dei seguenti due aspetti principali:

- quali sono gli «elementi nuovi» e in quali situazioni si possono trovare;
- che cosa significa «aumentare in modo significativo la probabilità».

Il capitolo si apre con una sezione introduttiva che fornisce chiarimenti sulle nozioni di «elemento» e «risultanza».

2.1. Quali sono gli «elementi e risultanze nuovi»?

2.1.1. Elementi e risultanze

Come descritto nell'articolo 4 DQ, gli **elementi** correlati all'esame per valutare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale derivano da molteplici fonti di informazione. Tra queste figurano le dichiarazioni del richiedente, tutta la documentazione pertinente in possesso del richiedente e altre prove disponibili in merito alla sua età, estrazione, (anche, se del caso, dei congiunti), identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di protezione internazionale pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Le **risultanze** sono informazioni individuate/portate alla luce da molteplici fonti di informazione — in modo analogo agli elementi — ad esempio dal funzionario addetto al caso o da quest'ultimo in collaborazione con il richiedente durante l'esame di una particolare situazione, sia essa la situazione personale del richiedente o la situazione nel paese d'origine.

Gli **elementi** e le **risultanze** rappresentano **fatti** e **circostanze** che possono essere presentati dal richiedente o individuati dal funzionario addetto al caso nel corso dell'esame della domanda reiterata. A seconda del caso specifico, può essere difficile distinguere chiaramente tra gli elementi e le risultanze. Tuttavia, cercare di operare tale distinzione non è della massima importanza. Ciò che conta maggiormente è che il funzionario addetto al caso tenga conto di tutti gli elementi e risultanze nuovi relativi all'eventuale attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale ⁽⁶⁸⁾. Come indicato in precedenza, ai fini della presente guida, il termine «elementi» si riferisce all'espressione completa «elementi o risultanze» di cui all'articolo 40, paragrafo 2, DPA. L'articolo 40, paragrafo 3, DPA specifica poi che tali «elementi» devono aumentare significativamente la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il che significa che devono essere connessi a fatti sostanziali.

⁽⁶⁷⁾ Articolo 40, paragrafo 3, DPA.

⁽⁶⁸⁾ Per ulteriori dettagli, cfr. articolo 4 DQ.

Strumento dell'EASO correlato

Per ulteriori dettagli sul collegamento tra prove e fatti sostanziali, cfr. la [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015 (aggiornamento previsto nel 2022).

2.1.2. Quando gli elementi possono essere considerati nuovi?

In quali circostanze è possibile affermare che gli elementi e le risultanze possono essere considerati «nuovi»?

I nuovi elementi possono riguardare:

- **fatti nuovi dopo la decisione definitiva;**
- elementi **che esistevano** in precedenza ma **non sono stati presentati** dal richiedente nella procedura precedente **né presi in considerazione** dall'autorità competente in materia di asilo.

Fatti nuovi dopo la decisione definitiva

Questo caso è considerato *sur place* (situazioni «sur place»). Nel paese di origine possono verificarsi nuovi fatti oppure il richiedente può aver svolto nuove attività nel paese di asilo dopo che è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda precedente. Tali cambiamenti possono verificarsi nel paese d'origine e/o nella situazione personale del richiedente in qualsiasi momento, indipendentemente dal periodo in cui quest'ultimo ha soggiornato (regolarmente o irregolarmente) all'estero. A causa della durata del soggiorno al di fuori del paese di origine di alcuni richiedenti cui è stata negata la protezione internazionale in una precedente domanda, le situazioni *sur place* possono essere regolarmente presenti nelle domande reiterate. Gli sviluppi o gli eventi della loro vita o del loro paese di origine possono dar luogo a un timore fondato di persecuzione o a un rischio reale di danno grave al ritorno ⁽⁶⁹⁾.

Elementi che esistevano in precedenza ma non sono stati adottati dal richiedente nella procedura precedente né presi in considerazione dall'autorità competente in materia di asilo

Questo caso prende in considerazione tutti gli elementi che esistevano prima, nel corso della procedura precedente, ma che non sono stati portati all'attenzione dell'autorità accertante. Si tratta di elementi nuovi in quanto non sono stati esaminati nel corso della procedura precedente e la decisione definitiva relativa alla precedente domanda non era basata su di essi ⁽⁷⁰⁾.

Tuttavia, l'articolo 40, paragrafo 4, DPA conferisce agli Stati membri la facoltà di stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, le situazioni esposte nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 40, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46. Al tempo stesso, questa disposizione specifica

⁽⁶⁹⁾ «Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine» (articolo 5, paragrafo 3, DQ). La possibilità di introdurre tale eccezione mira a evitare abusi del quadro giuridico sulla protezione internazionale. Tuttavia, si noti che l'accertamento della fondatezza del timore del richiedente resta comunque di tipo previsionale e che in ogni caso va rispettato il principio di *non-refoulement*. La questione delle esigenze di protezione che sorgono *sur place* è definita nella [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018, pag. 34.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 9 settembre 2021, [XY contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#), C-18/20, EU:C:2021:7101, punti da 31 a 44.

riconosce che possono esistere situazioni oggettive o soggettive in cui al richiedente è impedito di addurre alcuni elementi del suo caso. Tali situazioni possono derivare dalle situazioni riportate di seguito.

- Circostanze personali che rendono difficile raccogliere e presentare prove documentali. Tali circostanze possono essere connesse, ad esempio, all'incapacità del richiedente asilo o allo stato di fuga in cui si trovano i richiedenti asilo, o a problemi di salute mentale, all'età o al senso di disperazione e di impotenza. Analogamente, la potenziale incapacità di individuare e spiegare le pratiche di persecuzione, la mancanza di consapevolezza in merito alla propria vulnerabilità e la normalizzazione delle esperienze traumatiche passate possono tutte creare situazioni in cui sono omessi elementi importanti. L'incapacità deve essere dimostrata dal richiedente ed è valutata dall'autorità accertante caso per caso, prima dell'esito negativo dell'esame preliminare.
- Difficoltà pratiche possono anche ostacolare l'accesso dei richiedenti alla documentazione: la mancanza di una rete sociale nel paese di accoglienza o nel paese di origine, la mancanza di pratiche di registrazione e di sistemi di archiviazione in alcuni paesi e i rischi derivanti dai contatti con i servizi ufficiali possono rendere difficile la raccolta di prove documentali.
- Un evento rilevante si è verificato nel corso della procedura precedente, ma il richiedente ne è venuto a conoscenza dopo la conclusione della procedura stessa. Ad esempio, l'asserzione del richiedente è la persecuzione da parte dello Stato a causa della sua attività politica. Le autorità hanno fatto visita alla sua famiglia nel paese di origine, hanno perquisito la casa e posto domande sul richiedente. Sebbene l'incidente si sia verificato precedentemente al colloquio del richiedente nel corso della prima domanda, quest'ultimo ne è venuto a conoscenza alcuni giorni prima della domanda reiterata. Lo stesso potrebbe accadere nel caso di prove documentali o di altro tipo, quando la loro esistenza viene resa nota dopo la conclusione della procedura precedente.
- Questioni sessuali e di genere: impossibilità (credibile) di parlare di temi molto intimi durante la precedente domanda (stupro, omosessualità) o scarsa conoscenza (credibile) della possibilità di ricevere protezione internazionale (violenza domestica, rischi connessi alla mutilazione genitale femminile, ecc.). Le persone le cui domande sono correlate a orientamenti sessuali e identità di genere non accettati nel loro paese di origine spesso devono nascondere la loro vera identità, i loro sentimenti e le loro opinioni per evitare vergogna, isolamento e stigmatizzazione, nonché molto frequentemente anche il rischio di violenza. La stigmatizzazione sociale e i sentimenti di vergogna possono inibire ulteriormente il richiedente e impedirgli di rivelare informazioni che rientrano nel contesto della richiesta di asilo. In molti casi il/la richiedente rivela di essere lesbica, gay, bisessuale, transessuale o intersessuale solo in una domanda reiterata. Tali questioni sono altresì pertinenti per richiedenti che rivelano persecuzioni subite per motivi di genere in una fase successiva della loro domanda. Poiché la vergogna e il trauma possono rendere difficile la divulgazione di tali danni, la divulgazione tardiva non dovrebbe comportare l'inammissibilità della domanda, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 4, DPA ⁽⁷¹⁾.

⁽⁷¹⁾ La Corte di giustizia dell'UE ha chiarito che «... considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità», CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, *A et al. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-148/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punto 69. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

2.2. Tre scenari in cui possono essere presentati nuovi elementi

I nuovi elementi possono o derivare da fatti già esistenti durante il primo esame (ma di cui il richiedente non era a conoscenza) o riferirsi a fatti emersi successivamente. È possibile presentare nuovi elementi nei tre scenari seguenti:

- nell'ambito di un fatto sostanziale presentato e valutato in precedenza;
- nell'ambito di un fatto sostanziale nuovo;
- come asserzione completamente nuova.

Per ciascuno di questi scenari è importante esaminare il rischio di persecuzione o di danno grave invocato in base ad esso; tuttavia, essi differiscono notevolmente l'uno dall'altro.

Nel primo scenario, è stata effettuata una valutazione del rischio di persecuzione o di danno grave per il richiedente quando l'autorità ha precedentemente esaminato i fatti sostanziali. È quindi importante verificare, in questa fase, se il **nuovo elemento** possa avere un impatto su tale valutazione.

Nel secondo scenario, è stata effettuata una valutazione del rischio di persecuzione o di danno grave per il richiedente quando l'autorità ha precedentemente esaminato i fatti sostanziali all'epoca nell'ambito della stessa domanda. È quindi importante verificare, in questa fase, se il **nuovo fatto sostanziale** possa avere un impatto su tale valutazione.

Nel terzo scenario, la valutazione dei fatti sostanziali nell'ambito della nuova domanda comincerà dall'inizio.

2.2.1. Nuovo elemento a sostegno di un fatto sostanziale precedente

Durante l'esame preliminare di una domanda reiterata, i richiedenti possono presentare nuovi elementi relativi a fatti sostanziali esaminati nell'ambito della domanda precedente. Durante la domanda precedente questi fatti sostanziali possono essere stati respinti o accettati (ma, in quest'ultimo caso, non hanno suffragato la valutazione del rischio o la valutazione giuridica). In questo caso, la domanda reiterata è una proroga della domanda precedente. Ciò significa anche che, nel precedente esame, esiste già un chiaro punto di riferimento al momento della valutazione di tale nuovo elemento. Ad esempio, il fatto sostanziale è la conversione religiosa del richiedente. Questo fatto sostanziale è stato presentato, valutato e respinto durante il primo esame. Ora il richiedente fornisce un nuovo elemento, ad esempio un certificato della chiesa in cui è stato battezzato. Si tratta di un elemento nuovo connesso al fatto sostanziale già individuato e valutato.

Spesso, se la valutazione precedente portasse a respingere il fatto sostanziale, il nuovo elemento mirerebbe a modificare la valutazione della credibilità di tale fatto sostanziale. Tuttavia, la dimostrazione di un fatto sostanziale precedentemente esistente non si limita a modificare la valutazione della credibilità, ma può anche sostenere o modificare la valutazione del rischio relativa ai fatti sostanziali e alla valutazione giuridica.

2.2.2. Fatto sostanziale nuovo

Il secondo scenario riguarda la situazione in cui i nuovi elementi sono connessi a un nuovo fatto sostanziale nell'ambito della stessa domanda. Pertanto, presentando l'elemento o gli elementi, il richiedente presenta allo stesso tempo un nuovo fatto sostanziale che non era stato presentato e valutato durante il primo esame della domanda.

Nella fattispecie, si tratta di un esempio di nuovo fatto sostanziale relativo al coinvolgimento politico del richiedente. Il richiedente afferma, nel corso della sua domanda reiterata, che, dopo aver lasciato il suo paese, ha partecipato alla diaspora nel paese ospitante e ha partecipato a diverse manifestazioni dinanzi alla sua ambasciata. Il richiedente afferma inoltre che le autorità ne sono a conoscenza. Tali attività sono in linea con il suo precedente coinvolgimento politico nel suo paese di origine, emerso nel corso della prima domanda. La domanda reiterata è un'estensione o una continuazione della precedente asserzione del suddetto coinvolgimento politico. Tuttavia vi sono nuovi fatti sostanziali: il coinvolgimento del richiedente nella diaspora, la sua partecipazione a manifestazioni nel paese ospitante e la relativa visibilità da parte delle autorità nazionali del paese di origine.

2.2.3. Nuova asserzione

In questo scenario, il richiedente fa un'asserzione completamente nuova, ad esempio per quanto riguarda il suo orientamento sessuale. In questo esempio, supponiamo che il richiedente abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale sulla base di un'attività politica nel suo paese di origine; ora asserisce che incontrerà problemi a causa del suo orientamento sessuale. Tale asserzione comprende diversi nuovi fatti sostanziali pertinenti al caso: l'orientamento sessuale del richiedente; qualsiasi evento pertinente, come la situazione degli omosessuali nel paese di origine del richiedente; la situazione socioeconomica del richiedente; il contesto familiare in cui è stato allevato; le persecuzioni che potrebbe aver subito in passato; o altri eventi legati al nuovo timore addotto.

Quale caratteristica distintiva di questo scenario, la nuova domanda non è una continuazione o un'estensione di quella precedente. Gli elementi invocati sono completamente diversi, il che significa che l'autorità accertante inizierà nuovamente da zero.

In questo scenario non vi è alcun punto di riferimento dalla precedente valutazione a cui possano essere collegati la nuova asserzione e/o i fatti sostanziali. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata sulla base di questa nuova asserzione. Spetta al funzionario addetto al caso decidere se si tratta di un elemento nuovo.

Durante la presentazione di nuovi elementi da parte del richiedente e il trattamento della domanda reiterata, l'autorità competente per l'esame dell'ammissibilità della domanda può trovare nuovi elementi, ad esempio una nuova relazione COI.

Gli scenari sopra descritti collocano gli elementi in un contesto che riflette se e/o come sono connessi con le precedenti asserzioni del richiedente. Ciò dimostra se gli elementi sono nuovi o meno. In questa fase spetta all'autorità accertante decidere se gli elementi presentati o emersi siano nuovi.

2.3. Cosa significa «aumentare in modo significativo la probabilità»?

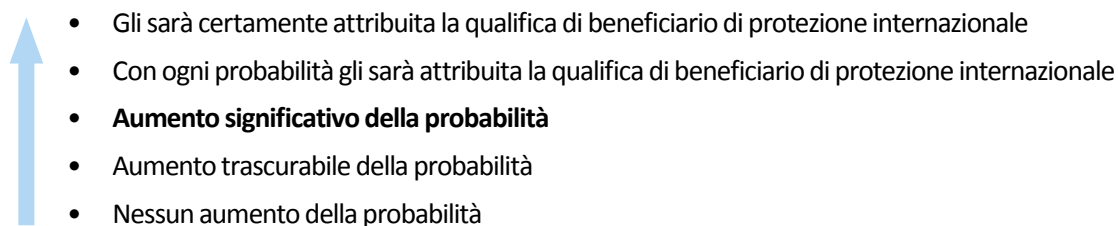
Dopo che il funzionario addetto al caso ha concluso che gli elementi presentati dal richiedente durante la domanda reiterata sono nuovi, deve decidere se gli elementi emersi o addotti dal richiedente aumentino significativamente la probabilità che possa essergli attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

2.3.1. Livello dell'aumento di probabilità

«In modo significativo» significa «in un modo facile da osservare o di grande entità» ⁽⁷²⁾ oppure «in un modo che sia sufficientemente grande o importante da incidere su qualcosa o da poter essere rilevato» ⁽⁷³⁾. Il significato comune di «in modo significativo» richiede un notevole aumento della probabilità.

Se ciò si traduce nel grado di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, un aumento significativo della probabilità si collocherebbe tra un aumento trascurabile della probabilità e una situazione in cui il nuovo elemento emerso o addotto porterebbe molto probabilmente al riconoscimento della protezione internazionale.

Figura 1. Grado di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale



Carattere preliminare dell'esame

La distinzione tra il criterio dell'«aumento significativo della probabilità» e le norme di «con ogni probabilità» o «gli sarà certamente attribuita» la protezione internazionale deriva dal carattere preliminare dell'esame stesso.

L'esame preliminare è, come suggerisce la definizione stessa, un esame effettuato «prima» dell'esame del merito, al fine di verificare se quest'ultimo sia necessario. Pertanto, un esame preliminare non costituisce di per sé un esame del merito. I funzionari addetti ai casi non sono tenuti a stabilire se il nuovo elemento porterà effettivamente alla concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Devono soltanto valutare se vi sia un aumento significativo della probabilità che ciò accada. I requisiti sono pertanto meno rigorosi rispetto a quelli di un esame completo. È sufficiente che l'elemento sia nuovo e potenzialmente in grado di modificare la conclusione dell'esame precedente. Tuttavia, una volta concluso l'esame preliminare, potrebbe non essere sempre necessario svolgere un ulteriore colloquio per giungere a una decisione sul merito.

2.3.2. Criteri per determinare un aumento significativo della probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale

Il nuovo elemento può «aumentare in modo significativo la probabilità» solo se affronta un elemento centrale della valutazione della necessità di protezione internazionale.

⁽⁷²⁾ <https://dictionary.cambridge.org>

⁽⁷³⁾ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

Al fine di stabilire se l'elemento aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, le seguenti domande dovrebbero ricevere una risposta affermativa.

(1) Il nuovo elemento è **pertinente**? Corrobora un fatto sostanziale?

I fatti sostanziali sono fatti direttamente correlati alla definizione di rifugiato [articolo 2, lettera d), DQ] o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria [articolo 2, lettera f), DQ] e costituiscono la parte essenziale della domanda. In genere è ridondante concentrarsi su fatti minori o non essenziali che non influiscono sugli elementi centrali della domanda ⁽⁷⁴⁾. Nei tre scenari sopra descritti, le situazioni in cui è possibile presentare nuovi elementi sono in effetti tutte legate a fatti sostanziali: sono collegate a un fatto sostanziale esistente, costituiscono di per sé un fatto sostanziale nuovo o costituiscono un'asserzione del tutto nuova.

(2) Il nuovo elemento è **importante**? Potrebbe essere di **importanza decisiva** per il riconoscimento dello status di protezione internazionale?

L'elemento non dovrebbe essere solo nuovo e pertinente, ma dovrebbe anche avere un impatto diretto o indiretto sulla valutazione del rischio in caso di ritorno nel paese di origine.

(3) Dopo un primo esame, il nuovo elemento è **credibile o convincente**?

Si dovrebbe effettuare un esame per valutare la forza probatoria del nuovo elemento. Nuovi elementi chiaramente fraudolenti non aumentano in modo significativo la probabilità di necessità di protezione internazionale. Tuttavia, dato il carattere preliminare dell'esame, tale valutazione non dovrebbe andare oltre le informazioni immediatamente disponibili.

Esempio

Nella sua precedente domanda Sabna ha sostenuto di aver avuto problemi con la sua famiglia perché si è convertita al cristianesimo. La sua conversione e i problemi che ne derivano non sono stati ritenuti credibili, in quanto nessuna delle condizioni stabilite per il beneficio del dubbio era soddisfatta. Sabna presenta una nuova domanda e limita la sua dichiarazione all'affermazione secondo cui da allora la madre l'avrebbe minacciata di morte in una lettera. La richiedente non presenta la lettera.

È stato presentato un nuovo elemento, tuttavia, a causa della scarsa credibilità generale di Sabna durante la sua precedente domanda, la sola dichiarazione non sarebbe sufficiente a modificare potenzialmente la valutazione iniziale. Pertanto, la sua nuova dichiarazione non aumenta in modo significativo la probabilità che le possa essere attribuita la qualifica di beneficiaria di protezione internazionale.

Nello stesso esempio, supponiamo che, oltre alla sua dichiarazione, Sabna presenti anche la lettera di minaccia della madre. La lettera, tuttavia, non è firmata e la richiedente non può presentare la busta nella quale è stata inviata. Questa situazione non aumenterà in modo significativo la probabilità della necessità di protezione internazionale. Infatti, è già chiaro nel corso dell'esame preliminare che il documento presentato non può modificare potenzialmente la valutazione iniziale, in quanto una lettera privata di origine incerta non è di natura tale da poter influire sulla modifica delle conclusioni tratte nella precedente decisione in merito alla credibilità della richiedente.

⁽⁷⁴⁾ Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei fatti sostanziali, cfr. la sezione 1.1 della [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015.

2.3.3. Aumento significativo rispetto alla decisione precedente

I nuovi elementi di una domanda reiterata sono per definizione presentati nel contesto di una domanda precedente che, nella maggior parte dei casi, è già stata esaminata nel merito. Le domande reiterate che sorgono dopo l'adozione di una decisione di primo grado, ma per le quali non è stata presa una decisione nel merito, saranno esaminate più dettagliatamente nel capitolo successivo. In questa sede viene rivolta un'attenzione particolare alle domande reiterate presentate dopo una decisione definitiva sul merito. Il punto di riferimento per valutare l'aumento significativo sarà:

- la decisione dell'autorità accertante sul merito; oppure
- la sentenza del giudice di appello, se è stato presentato un ricorso e il giudice ha adottato una decisione definitiva sul merito, che non può essere rimessa in discussione se non vengono presentati nuovi elementi sostanziali.

Il criterio della «maggiore probabilità» è relativo. Il funzionario addetto al caso dovrebbe prendere la decisione precedente come punto di partenza per la valutazione ed esaminare se vi siano nuovi elementi di natura tale da aumentare in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Ciò può accadere quando i nuovi elementi sono connessi a un fatto sostanziale che era già stato esaminato durante la precedente decisione, ma ora pone la valutazione in una luce diversa. Il criterio si applica inoltre quando il nuovo elemento costituisce di per sé un fatto sostanziale nuovo nel contesto di una o più asserzioni precedenti o costituisce una nuova asserzione a sé stante (cfr. la [sezione 2.2 «Tre scenari in cui possono essere presentati nuovi elementi»](#)).

Nuovi elementi a sostegno di un fatto sostanziale già accettato

Qualsiasi nuova informazione che si limiti a corroborare ulteriormente la credibilità di un fatto sostanziale già accettato in una precedente domanda non sarebbe considerata tale da aumentare in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale se tutte le altre circostanze generali e particolari rimangono invariate.

Nuovi elementi che possono potenzialmente modificare la valutazione della credibilità di un fatto sostanziale precedentemente respinto

Quando un fatto sostanziale precedentemente respinto è considerato credibile, nella maggior parte dei casi la probabilità della necessità di protezione internazionale aumenterà in modo significativo, a meno che non sia immediatamente chiaro che il fatto materiale recentemente accettato non inciderà sulla valutazione del rischio o, in altri termini, non aumenterà il rischio per il richiedente in caso di rimpatrio nel paese di origine.

Ad esempio, se il richiedente ha presentato una documentazione medica precisa e concordante che indica di aver subito torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante o quando lesioni molto gravi/malattie mentali sono attestate da documenti medici attendibili e vi sono prove di tortura o di trattamento disumano o degradante, può essere necessaria una decisione sull'ammissibilità della domanda anche se i fatti invocati dal richiedente mancano di credibilità. Una siffatta decisione contribuirebbe infatti a far luce sulle cause delle lesioni/malattie mentali.

Nuovi elementi che stabiliscono un nuovo fatto sostanziale

Nella maggior parte delle situazioni, i nuovi elementi che costituiscono un fatto sostanziale nuovo e sono accettabili in quanto tali accresceranno notevolmente la probabilità di necessità di protezione internazionale. Ciò basterebbe a giustificare una decisione di ammissibilità, a meno che non sia immediatamente chiaro che il nuovo fatto sostanziale non incide sulla valutazione iniziale del rischio.

A titolo di esempio: nella domanda iniziale il richiedente ha fatto riferimento a una situazione generale (violazioni dei diritti umani, situazione generale della sicurezza, situazione politica, etnica, sociale, ecc.) che, di per sé, non è sufficiente a fornire una base per la protezione internazionale. In seguito presenta una domanda reiterata, fornendo nuovi elementi che dimostrano come tale situazione influisca personalmente sul richiedente.

Nuovi elementi che stabiliscono una nuova asserzione

Nuovi elementi costitutivi di una nuova asserzione non manifestamente infondata condurranno, in linea di principio, a una decisione di ammissibilità, in quanto i nuovi elementi non erano stati precedentemente valutati.

Ciò può verificarsi quando la domanda precedente riguardava una situazione che non rientra nell'ambito di applicazione della protezione internazionale (ad esempio visita familiare, motivi di studio, situazione socioeconomica) e la domanda reiterata presenta elementi che stabiliscono un timore o un rischio effettivo di persecuzione o danno grave al ritorno.

Nuovi elementi che incidono sulla valutazione del rischio

Nuovi elementi possono anche consentire una diversa valutazione del rischio rispetto a quella iniziale, nonché una diversa valutazione giuridica. Ciò potrebbe avvenire per lo più quando: il richiedente presenta nuove COI; la stessa amministrazione competente in materia di asilo è venuta a conoscenza di nuove COI; il richiedente può dimostrare, sulla base di nuovi elementi, che la sua situazione personale è diventata più precaria o vulnerabile; oppure il richiedente può dimostrare di essere stato inizialmente valutato in modo erraneo. L'elenco che segue presenta diverse situazioni in cui la domanda iniziale è stata respinta sulla base della valutazione del rischio e illustra in che modo nuovi elementi possono esercitare la propria influenza.

- La probabilità che accadesse qualcosa nei confronti del richiedente sulla base di tale fatto sostanziale era troppo bassa; tuttavia, elementi nuovi dimostrano un cambiamento significativo di tale probabilità.
- Esisteva la possibilità di un'alternativa di fuga interna ai sensi dell'articolo 8 DQ; tuttavia, nuovi elementi dimostrano che l'ubicazione alternativa di protezione interna non è più disponibile o è stata valutata erroneamente.
- Esisteva una possibilità di protezione ai sensi dell'articolo 7 DQ, ma nuovi elementi dimostrano che tale protezione non è più disponibile o è stata valutata erroneamente in primo luogo.
- Il problema sollevato è stato valutato come non più attuale; tuttavia, nuovi elementi dimostrano che è riemerso o che la valutazione iniziale era errata.
- L'atto non è stato considerato una violazione sufficientemente grave dei diritti fondamentali di base, ma nuovi elementi dimostrano che è stato effettivamente più grave o che nuove circostanze personali comporterebbero un impatto più grave sul richiedente se lo stesso atto dovesse ripetersi in futuro.

Di seguito è riportata una serie di esempi concreti di nuovi elementi che possono aumentare in modo significativo la probabilità della necessità di protezione internazionale.

- Una relazione COI pubblicata di recente mostra prove di un aumento sostanziale della violenza indiscriminata durante un conflitto armato in corso nel paese di origine del richiedente. Il conflitto si è diffuso e colpisce attualmente l'intero territorio di tale paese. La relazione mostra che i civili sono gravemente colpiti, indipendentemente dalla loro situazione individuale, e che possono essere esposti a un rischio reale di danno grave a causa della loro semplice presenza sul territorio.
- Si è verificato un deterioramento significativo della situazione dei diritti umani o della sicurezza nel paese di origine. Sembra che il richiedente possa fare affidamento, individualmente, su questa situazione generale per far valere la propria posizione nella domanda reiterata.
- Il richiedente ha presentato nuove informazioni da cui risulta che le COI utilizzate per giustificare la decisione precedente erano incomplete, inesatte o obsolete.

Tenere conto di tutti gli elementi pertinenti

Come per ogni domanda, la valutazione dei nuovi elementi addotti o emersi nel quadro di una domanda reiterata dovrebbe essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze personali e individuali pertinenti ⁽⁷⁵⁾. La valutazione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni generali pertinenti a disposizione dell'autorità responsabile della decisione di ammissibilità.

Nel contesto dell'esame preliminare potrebbero emergere elementi in grado di incidere negativamente sulla probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Le autorità devono tenere conto di tutti questi elementi.

Ad esempio, dalle informazioni raccolte durante la presentazione della domanda reiterata risulta che il richiedente ha dichiarato di avere una cittadinanza o un'identità diversa da quella con cui si è presentato alle autorità dello Stato membro ospitante. Tali informazioni potrebbero emergere, ad esempio, da documenti presentati nell'ambito di altre procedure o emersi nel corso delle stesse, nello Stato membro ospitante o in altri Stati membri (ad esempio informazioni sui visti, esame Dublino).

Un altro esempio: una richiedente donna afferma di temere di essere costretta a contrarre matrimonio. Quando le è stato chiesto esplicitamente se fosse stata sposata in passato, ha detto di no. Tuttavia, da una domanda di visto presentata otto mesi prima in un altro Stato membro risulta che aveva dichiarato di essere sposata e di avere due figli. Alla domanda di visto aveva allegato diversi documenti a sostegno di tale asserzione, tra cui un certificato di matrimonio e i certificati di nascita di entrambi i figli, che riportano anche il nome di suo marito. In un caso come questo, occorre tenere presente che un richiedente può essere in grado di fornire una spiegazione valida per giustificare ciò che sembra essere fraudolento. Se nel fascicolo compaiono elementi controversi di questo tipo, sarebbe preferibile svolgere un colloquio con il richiedente prima di adottare una decisione relativa all'ammissibilità della domanda, in modo che quest'ultimo abbia la possibilità di fornire una spiegazione sull'elemento controverso decisivo ⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁵⁾ La CGUE ha confermato che la valutazione delle prove non può variare, a prescindere dal fatto che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata, e che lo Stato membro è tenuto a cooperare con il richiedente al fine di valutare gli elementi pertinenti della domanda reiterata. Cfr. CGUE, sentenza del 10 giugno 2021, *LH contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, C-921/19, ECLI:EU:C:2021:478, punti da 58 a 61. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

⁽⁷⁶⁾ Per ulteriori informazioni sul dovere di indagine, consultare la sezione 1.2.2.3 della [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015.

Studio di caso

L'esempio che segue viene utilizzato come studio di caso riguardo al modo in cui diversi elementi possono avere un impatto differente sulla valutazione della norma secondo cui «aumentano in modo significativo la probabilità».

Il caso

Nella sua precedente domanda, il richiedente (BJ) ha richiamato problemi dovuti al suo coinvolgimento politico con il partito politico di opposizione, il «partito della Libertà». Le dichiarazioni di BJ sono state ritenute credibili per quanto riguarda la sua appartenenza al «partito della Libertà». Sebbene non abbia presentato alcuna prova documentale a sostegno della sua adesione, le sue dichiarazioni sono state ritenute sufficientemente credibili da consentire l'accettazione di questo fatto sostanziale.

Sulla base delle informazioni COI disponibili, tuttavia, sembra che la sola adesione al «partito della Libertà» non sia sufficiente a suscitare un timore fondato di subire persecuzioni. È probabile che solo membri particolarmente attivi e in vista del partito abbiano problemi con le autorità. Le dichiarazioni di BJ secondo cui egli riveste la carica di presidente della sezione giovanile del partito nella sua città non sono state ritenute credibili. Inoltre, non è stato in grado di fornire una spiegazione valida della mancanza di prove documentali a sostegno della sua posizione e delle numerose presunte attività del «partito della Libertà», che non sono state ritenute credibili. La decisione di rifiutare la protezione internazionale è stata pertanto adottata sulla base della mancanza di visibilità di BJ all'interno del «partito della Libertà», alla luce delle COI disponibili sul tema.

Scenario 1a: nuova tessera di iscrizione, stesse COI

A sostegno della sua seconda domanda, BJ ribadisce le dichiarazioni contenute nella sua prima domanda e **presenta una tessera di iscrizione**, rilasciata a suo nome dal «partito della Libertà». Questa tessera di iscrizione è legata a un fatto sostanziale della sua precedente domanda ed è pertanto pertinente. Tuttavia, non è sufficiente per aumentare in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, in quanto non è legata a una questione di importanza decisiva. La tessera conferma un fatto sostanziale che era già stato accettato nella precedente domanda, ma non mette in discussione la precedente valutazione secondo cui non sono dimostrati il suo coinvolgimento personale e le sue attività all'interno del partito. Non è necessaria alcuna indagine specifica sul valore probatorio della tessera, in quanto non produrrebbe una valutazione diversa.

Pertanto, la domanda viene ritenuta inammissibile.

Occorre tenere presenti tutte le informazioni pertinenti relative alla situazione generale del paese d'origine, nonché alla situazione particolare del richiedente. Quando un fatto è stato accettato ma è stato inizialmente ritenuto insufficiente per dimostrare la necessità di protezione internazionale, e le circostanze generali o particolari sono cambiate, è necessario tenere presente questo sviluppo. Ciò consentirà di valutare se tali cambiamenti generali o particolari della situazione siano sufficientemente significativi da aumentare la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Scenario 1b: nuova tessera di iscrizione, COI modificate

A sostegno della sua seconda domanda, BJ ribadisce le dichiarazioni contenute nella prima domanda e presenta una tessera di iscrizione, rilasciata a suo nome dal «partito della Libertà». Questa tessera di iscrizione è legata a un fatto sostanziale della sua precedente domanda ed è pertanto pertinente in quanto è correlata a una questione che non è stata considerata di importanza decisiva nel corso della precedente domanda. La tessera conferma un fatto sostanziale che era già stato accettato nella precedente domanda. Nel frattempo, tuttavia, la situazione generale nel suo paese di origine è peggiorata e la sola appartenenza a un partito di opposizione potrebbe produrre, a seconda delle circostanze personali, un fondato timore di subire persecuzioni.

Gli elementi pertinenti a disposizione sono un fatto sostanziale che era già stato accettato (e per il quale il richiedente presenta nuovi elementi di prova) e una nuova risultanza di cui è venuta a conoscenza l'autorità competente. Tali elementi suffragano il fatto che essere membro di un partito di opposizione può implicare un timore fondato di subire persecuzioni; ossia vi è un cambiamento nella situazione politica generale nel paese di origine. La domanda viene pertanto dichiarata ammissibile, in base ad altre circostanze personali.

Se il nuovo elemento è legato a un fatto sostanziale che era stato precedentemente respinto, la valutazione dovrà concentrarsi sul carattere decisivo del fatto che sostiene, per quanto riguarda la valutazione della necessità di protezione.

Se il nuovo elemento sostiene un fatto sostanziale fondamentale che è stato messo in discussione nella precedente valutazione a causa della sua mancanza di credibilità, oppure perché la valutazione del rischio aveva concluso che non vi era necessità di protezione internazionale, si può ritenere che l'elemento sia ancora sufficientemente importante per aumentare, potenzialmente, la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Scenario 2a: nuova dichiarazione del partito che confermerebbe il ruolo del richiedente al suo interno

BJ presenta una dichiarazione del «partito della Libertà» in merito al suo coinvolgimento all'interno del partito, che ne conferma il ruolo di presidente della sezione giovanile. BJ ribadisce le dichiarazioni da lui rese nella sua prima domanda. Questo elemento è pertinente e potrebbe essere considerato correlato a una questione essenziale della valutazione precedente, in quanto tende a dimostrare il suo coinvolgimento nel partito. L'elemento è potenzialmente decisivo per la valutazione di tale coinvolgimento.

Scenario 2b: la dichiarazione del partito sul ruolo del richiedente si rivela essere falsa

BJ presenta una dichiarazione del «partito della Libertà» in merito al suo coinvolgimento nel partito e ripete le dichiarazioni rese nella sua prima domanda. Sulla base delle informazioni già a disposizione dell'autorità, risulta che il «partito della Libertà» non rilascia questo tipo di dichiarazione e che l'autore della dichiarazione non è in carica da oltre 10 anni. Questo primo esame del documento dimostra già che esso non aumenta in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Se l'elemento consiste in prove documentali che, dopo un primo esame della forma e del merito, possono potenzialmente modificare la valutazione di un fatto sostanziale respinto nel corso della precedente domanda, si può ritenere che l'elemento aumenti in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ⁽⁷⁷⁾. Ciò può verificarsi anche se il valore probatorio dell'elemento deve essere verificato mediante ulteriori atti di indagine.

Scenario 3: testimonianza di un'organizzazione non governativa (ONG)

BJ deposita una testimonianza dell'ONG «Rights for All» a sostegno della sua seconda domanda. L'ONG afferma che la testimonianza è basata su una missione nella città in cui viveva BJ, durante la quale l'ONG ha indagato sulla situazione dei partiti politici di opposizione, tra cui il «partito della Libertà». L'autore della testimonianza racconta di aver avuto l'opportunità di incontrare BJ sul campo e fornisce dettagli delle attività alle quali BJ ha partecipato durante il suo soggiorno.

L'autorità che esamina l'ammissibilità della domanda non dispone di informazioni relative alla ONG o all'autore. Un primo esame del documento rivela che la testimonianza è presentata nella sua versione originale e non si limita ad affermazioni di carattere generale. Al contrario, sembra essere dettagliata. Pertanto può consentire un eventuale risultato diverso della valutazione della partecipazione personale del richiedente al «partito della Libertà», anche se sono necessarie ulteriori indagini. Questo documento aumenta in modo significativo la probabilità che a BJ possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

⁽⁷⁷⁾ L'obbligo di valutare se un documento costituisca una nuova risultanza o un elemento nuovo e, in caso affermativo, se aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale prima che la domanda sia dichiarata inammissibile è stato confermato dalla CGUE. Cfr. CGUE, [LH contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), cit., nota 75, punti da 44 a 45.

3. Domande reiterate in situazioni particolari

Il presente capitolo della guida affronta le situazioni/i contesti diversi in cui può essere presentata una domanda reiterata. Possono esserci differenze nell'esame a seconda dell'esito della prima/precedente domanda o in base agli elementi specifici della domanda reiterata. La situazione personale o la storia del richiedente potrebbero avere un impatto significativo sulla procedura di esame preliminare. È pertanto essenziale individuare tali attributi sin dalla presentazione della domanda reiterata.

3.1. Domanda presentata in seguito al rigetto della precedente domanda in quanto infondata

La situazione più comune in cui viene presentata una domanda reiterata è in seguito a una decisione definitiva di rigetto della domanda precedente in quanto infondata, a seguito di un esame del merito.

Il rigetto della precedente domanda in quanto infondata significa che l'esame del merito del caso ha portato alla conclusione che la protezione internazionale non è necessaria. In tale situazione, i fatti sostanziali individuati non sono stati accettati (sono stati giudicati non credibili) o, se accettati, il rischio di subire persecuzione o danno grave al ritorno era troppo basso (solo ipotetico o semplicemente possibile, ad esempio) o non accertato. Quest'ultimo caso significa che è stato riconosciuto un rischio generico, ma non è stato considerato un rischio di persecuzione o danno grave; oppure è stato stimato che era possibile un'alternativa di fuga interna, una protezione disponibile da parte delle autorità nazionali o altre circostanze del genere.

Occorre notare, inoltre, che una domanda reiterata può essere presentata quando al richiedente è stata concessa la protezione sussidiaria nella procedura precedente. La decisione di concedere la protezione sussidiaria è in parte negativa (rigetto parziale) nella misura in cui l'esame per il riconoscimento dello status di rifugiato ha dato luogo a un rigetto.

L'autorità competente per l'esame della domanda reiterata può quindi basarsi sul merito dell'esame precedente se la nuova domanda costituisce un'estensione dei fatti richiamati nella domanda precedente.

Il richiedente che deposita una domanda reiterata può aver reso dichiarazioni chiaramente incoerenti e contraddittorie, chiaramente false o palesemente improbabili nella sua domanda precedente, che contraddicevano COI sufficientemente verificate. In tali situazioni, i motivi della sua asserzione di essere ammissibile alla protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifica non erano chiaramente convincenti. Ciò influisce negativamente sulla sua credibilità generale nel contesto dell'esame dell'ammissibilità della domanda reiterata. L'autorità accertante avrà maggiori aspettative per quanto riguarda l'obbligo del richiedente di motivare la sua nuova domanda, al fine di verificare se i nuovi elementi aumentano la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Per le domande precedenti ritenute manifestamente infondate, cfr. la [sezione 3.2 «Domanda presentata in seguito al rigetto della domanda precedente in quanto manifestamente infondata»](#).

Strumento dell'EASO correlato

Per orientamenti specifici sulla valutazione della credibilità, cfr. la [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015.

3.2. Domanda presentata in seguito al rigetto della domanda precedente in quanto manifestamente infondata

Una domanda reiterata può essere presentata dopo che l'autorità accertante ha respinto la domanda precedente in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, DPA, dopo aver ritenuto che una delle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, DPA si applicasse alla domanda infondata. La circostanza specifica pertinente dovrebbe essere definita come tale nella legislazione nazionale per essere applicabile al caso specifico.

A seconda delle circostanze del caso in questione, il fatto che la domanda precedente sia stata respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi della direttiva sulle procedure di asilo può dimostrare, ad esempio, che il richiedente non ha sollevato questioni sostanziali pertinenti per valutare la sua necessità di protezione internazionale. Oppure può dimostrare che il richiedente proviene da un paese di origine sicuro, ha fornito informazioni inesatte o ha presentato informazioni/documenti falsi sulla sua identità e/o nazionalità. Potrebbe inoltre dimostrare che il richiedente ha tentato in vari modi di indurre in errore le autorità in merito alla sua ammissibilità alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Non tutte le situazioni previste all'articolo 31, paragrafo 8, DPA sono immediatamente connesse al timore del richiedente di subire persecuzione o al rischio effettivo di subire un danno grave nel suo paese di origine. Ad esempio, l'articolo riguarda anche i casi in cui la domanda non viene presentata quanto prima possibile dopo l'ingresso illegale nel territorio o viene presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento anteriore o imminente. Pertanto, solo le circostanze direttamente connesse alla valutazione della necessità di protezione internazionale che sono state applicate per respingere una domanda precedente in quanto manifestamente infondata sono rilevanti ai fini dell'esame preliminare della nuova domanda.

Pertanto, l'impatto di una precedente domanda respinta in quanto manifestamente infondata sulla domanda reiterata dipende, da un lato, dalle circostanze applicate nella domanda precedente e, dall'altro, dai nuovi elementi addotti dal richiedente. Tra gli esempi di nuovi elementi pertinenti figurano: nuovi elementi sostanziali per la qualifica di protezione internazionale; circostanze personali che rendono il paese di origine non sicuro per il richiedente; motivi per i quali sono state fornite informazioni inesatte/false nella domanda precedente; nuovi elementi di prova che rafforzano la credibilità del richiedente e un riesame della situazione del richiedente in relazione alla sicurezza nazionale/all'ordine pubblico.

3.3. Domanda presentata in seguito al rigetto della domanda precedente in quanto inammissibile

Se la domanda precedente è stata respinta in quanto inammissibile, perché un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale o perché un paese terzo potrebbe essere considerato il primo paese di asilo del richiedente o un paese terzo sicuro, non sarà stato effettuato alcun esame in relazione al paese di origine nella procedura precedente. In questi casi, l'esame precedente non si è concentrato sulla situazione nel paese di origine del richiedente.

3.3.1. Un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale

Se la domanda precedente è stata respinta perché un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale [ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), DPA], la valutazione della nuova domanda si

concentrerà sul fatto che il richiedente presenta nuovi elementi che aumentano in modo significativo la probabilità che l'inammissibilità della domanda precedente non sia pertinente per la nuova domanda. I nuovi elementi devono essere correlati alla situazione del richiedente nello Stato membro che ha già concesso la protezione internazionale. Ad esempio, tale Stato membro ha revocato, cessato o rifiutato di rinnovare la protezione internazionale mediante una decisione definitiva, o il richiedente si trova ad affrontare circostanze personali difficili a causa della sua particolare vulnerabilità e/o delle condizioni di vita inadeguate in cui si trovano i beneficiari di protezione internazionale, che equivalgono a un trattamento disumano o degradante ⁽⁷⁸⁾. Se la nuova domanda è ritenuta ammissibile a causa di cambiamenti significativi nella situazione di protezione nello Stato membro che ha concesso per primo la protezione, qualsiasi elemento relativo al paese di origine del richiedente dovrà essere esaminato nel merito, in quanto il rischio di persecuzione e di danno grave nel paese di origine non è stato valutato in precedenza dall'autorità accertante.

3.3.2. Concetto di paese di primo asilo

Qualora sia stato applicato il concetto di «paese di primo asilo» nella procedura precedente, la valutazione della nuova domanda si concentrerà sugli elementi che potrebbero aumentare in modo significativo la probabilità di non considerare tale paese come paese di primo asilo del richiedente [articolo 33, paragrafo 2, lettera b), DPA]. In alcune situazioni, il concetto di paese di primo asilo può non applicarsi più in un caso specifico, ad esempio: lo status di rifugiato è stato revocato o fatto cessare da tale paese terzo; il richiedente non godrebbe più di protezione contro il *refoulement* se ritornasse in tale paese terzo; il richiedente non è stato riammesso dal paese terzo e vengono fornite prove al riguardo; la protezione di cui godrebbe il richiedente non sarebbe sufficiente a causa, tra l'altro, della sua vulnerabilità o di un'applicazione discriminatoria della legge.

Se il concetto di paese di asilo sicuro non è più applicabile, la domanda dovrebbe essere dichiarata ammissibile, in quanto non vi è mai stato un esame del merito della domanda per quanto riguarda il paese di origine.

3.3.3. Concetto di paese terzo sicuro

Se la procedura precedente ha concluso che un determinato paese sarebbe un paese terzo sicuro per il richiedente, i nuovi elementi presentati dovrebbero aumentare in modo significativo la probabilità di non considerare tale paese sicuro in considerazione della situazione del richiedente ⁽⁷⁹⁾. Per motivare la sua domanda, il richiedente potrebbe, ad esempio, dichiarare che: sussistono minacce alla sua vita e alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; sussiste un rischio di tortura o di trattamento disumano o degradante al ritorno in tale paese; sarebbe rimpatriato nel suo paese di origine senza sottoporre a esame il suo caso; la legislazione del paese terzo è cambiata e non può chiedere lo status di rifugiato; lo status di protezione concesso da tale paese terzo non è effettivo.

Se il richiedente può convincere l'autorità accertante che il concetto di paese terzo sicuro non si applica più al suo caso, la domanda dovrebbe essere considerata ammissibile.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. anche, per analogia, CGUE, sentenza del 19 marzo 2019, *Abubacarr Jawo contro Bundesrepublik Deutschland*, C-163/17, ECLI:EU:C:2019:218, punti da 79 a 99. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

⁽⁷⁹⁾ Articolo 33, paragrafo 2, lettera c), DPA.

3.4. Domanda presentata in seguito al ritiro di una domanda

Gli Stati membri hanno la possibilità di respingere la domanda o di sospendere l'esame quando il richiedente ritira esplicitamente (articolo 27 DPA) o implicitamente (articolo 28 DPA) la propria domanda di protezione internazionale.

3.4.1. Ritiro esplicito

Domanda reiterata presentata dopo una sospensione o una decisione definitiva a seguito del ritiro esplicito della domanda

Se il diritto nazionale lo prevede, il richiedente può ritirare esplicitamente la propria domanda di protezione internazionale. Ciò può avvenire, ad esempio, quando il richiedente desidera ritornare nel paese di origine o ha la possibilità di godere di un altro diritto di soggiorno che conferisce protezione contro il *refoulement*. Tali motivi devono essere correttamente registrati nel fascicolo quando una domanda viene esplicitamente ritirata, in quanto potrebbero essere presi in considerazione in una fase successiva, ad esempio durante la valutazione di una domanda reiterata.

Il ritiro della domanda di protezione internazionale può avvenire in diverse fasi della procedura di asilo, prima o dopo il colloquio personale, ma prima che venga adottata una decisione nel merito. Pertanto, al momento del ritiro esplicito, il richiedente può avere già addotto i motivi della richiesta di protezione internazionale (nella fase di presentazione) o può avere specificato i motivi nel colloquio personale.

Conformemente alla direttiva sulle procedure di asilo ⁽⁸⁰⁾, il ritiro esplicito di una domanda può essere trattato in due modi dall'autorità accertante: prendendo la decisione di sospendere l'esame oppure respingendo la domanda.

La sospensione dell'esame può avvenire anche senza prendere una decisione, ma inserendo una nota nel fascicolo del richiedente. In caso di sospensione, l'autorità accertante non esamina nel merito i fatti sostanziali della domanda di protezione internazionale.

Indipendentemente dal fatto che la domanda sia sospesa o respinta a seguito di un ritiro esplicito, ogni nuova domanda presentata dalla stessa persona è considerata una domanda reiterata ai sensi della direttiva sulle procedure di asilo ⁽⁸¹⁾. La logica applicata tiene conto del fatto che il richiedente decide di ritirare la domanda mentre ha avuto la possibilità di proseguire la procedura di asilo e di sottoporre a valutazione la sua necessità di protezione internazionale. Considerare ogni nuova domanda come domanda reiterata, assoggettandola così alla procedura di ammissibilità, scoraggia i richiedenti dal ritirare e ripresentare ripetutamente la domanda. Tuttavia, il richiedente ha ancora il diritto di presentare una nuova domanda, che sarà esaminata come domanda reiterata conformemente alle condizioni stabilite nel capitolo precedente.

Il richiedente può presentare una nuova domanda poiché sono emersi nuovi elementi da quando ha ritirato la domanda precedente. Ad esempio, la situazione nel paese di origine si è gravemente deteriorata a causa di cambiamenti politici o legislativi o di scontri violenti, o la situazione personale del richiedente può essere

⁽⁸⁰⁾ Articolo 27 DPA.

⁽⁸¹⁾ Articolo 2, lettera q), DPA. Ciò è molto diverso rispetto alla situazione successiva a un «ritiro implicito» (cfr. la [sezione 3.4.2](#)). Dopo un ritiro implicito, una nuova domanda può essere considerata una domanda reiterata solo se la domanda precedente è stata respinta dopo un adeguato esame del merito della domanda, non se la domanda precedente è stata semplicemente sospesa (fatta eccezione per la situazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, DPA).

cambiata (ad esempio, sono state svolte nuove attività nello Stato membro che hanno richiamato l'attenzione delle autorità sul paese di origine, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro è cessato e rischia di essere rimpatriato).

Nella maggior parte dei casi non viene effettuato alcun esame del merito a seguito di un ritiro esplicito. Ciononostante, affinché una domanda reiterata sia considerata ammissibile, i nuovi elementi addotti o emersi devono «aumentare» in modo significativo la probabilità di riconoscimento della protezione internazionale. Al fine di valutare tale aumento, è innanzitutto necessario stabilire la situazione circostanziale al momento del ritiro. Tuttavia, ciò non dovrebbe tradursi in un esame completo del merito della domanda precedente.

Durante il riesame iniziale dei fatti della procedura precedente, il funzionario addetto ai casi dovrebbe individuare i fatti sostanziali e decidere se siano o meno credibili senza spingersi oltre le informazioni immediatamente disponibili. Successivamente, il funzionario addetto ai casi valuterà il rischio di persecuzione o di danno grave al ritorno, sulla base dei fatti sostanziali che potrebbero essere accettati. Ciò servirà da riferimento per l'esame preliminare al fine di stabilire se i nuovi elementi addotti o emersi aumentino in modo significativo la probabilità di riconoscimento della protezione internazionale.

Se nella procedura precedente non è stata adottata alcuna decisione sul merito, l'esame preliminare della domanda reiterata è sostanzialmente influenzato dalle informazioni disponibili nel fascicolo in relazione alla precedente domanda di protezione internazionale. In alcuni casi le informazioni disponibili nel fascicolo possono essere scarse o nulle, mentre in altri casi può essere già stato condotto un colloquio personale, ma l'esame è stato sospeso.

Ad esempio, durante il colloquio personale nella procedura precedente, il richiedente ha dichiarato di essere stato un semplice membro di un partito politico di opposizione e di aver rischiato di essere perseguitato dalle autorità del paese di origine a causa delle sue opinioni politiche. Inoltre, ha affermato di aver espresso le sue opinioni politiche durante le riunioni dell'ufficio locale del partito e attraverso post sui social media. Ha presentato una tessera valida attestante l'iscrizione al partito, nonché alcune COI relative al trattamento riservato ai leader di tale partito.

Dopo il colloquio personale, **il richiedente ha ritirato esplicitamente la domanda** in quanto aveva sposato una cittadina del paese di asilo e aveva ottenuto un permesso di soggiorno in qualità di familiare. L'autorità accertante ha deciso di sospendere l'esame della domanda.

Dopo un certo periodo di tempo, il richiedente ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale nella quale ha dichiarato di essere divorziato, che il suo permesso di soggiorno è scaduto e che, di conseguenza, ha ricevuto una decisione di rimpatrio nel paese di origine. Egli sostiene di non poter tornare perché i membri del suo partito politico vengono sistematicamente arrestati e torturati in seguito a violenti scontri con le autorità e a causa del partito di governo che si è insediato poco dopo l'annuncio dei risultati delle ultime elezioni, ma dopo che ha ritirato la sua domanda. Presenta inoltre una copia di un mandato d'arresto emesso a suo nome per propaganda e istigazione alla violenza pubblica.

In questa situazione, il funzionario addetto ai casi individuerà innanzitutto i fatti sostanziali della domanda precedente e valuterà se siano credibili sulla base delle informazioni immediatamente disponibili nel fascicolo [ad esempio, le dichiarazioni del richiedente, la tessera di iscrizione, i post sui social media (se disponibili), le COI al momento del ritiro della domanda]. Potrebbe essere riconosciuto che il richiedente era un semplice membro del partito politico di opposizione e che abbia espresso le sue opinioni politiche pubblicamente, ma ciò avrebbe potuto non richiamare l'attenzione delle autorità del paese di origine. Pertanto, al momento del ritiro non vi

erano elementi particolari nel fascicolo che suggerissero che egli fosse o avrebbe potuto essere esposto al rischio di essere perseguitato o di subire un danno grave in caso di rimpatrio.

Successivamente, il funzionario addetto ai casi valuterà se gli elementi addotti dal richiedente con la domanda reiterata siano nuovi e se aumentino in modo significativo la probabilità di riconoscimento della protezione internazionale. Nel considerare l'ultimo requisito, il primo passo consiste nel valutare il rischio al momento del ritiro esplicito, sulla base dei fatti sostanziali della procedura precedente ritenuti credibili e accettati dopo un primo riesame. Il funzionario addetto ai casi può ritenere che vi sia stato un cambiamento nel trattamento dei membri ordinari di tale partito politico a seguito dei recenti violenti scontri nel paese di origine, e che si tratti di un elemento nuovo. Inoltre, il funzionario può stabilire che il cambiamento è sostanziale e che aumenta in modo significativo la probabilità di riconoscimento della protezione internazionale (per ulteriori informazioni in merito, cfr. la [sezione 2.3 «Cosa significa “aumentare in modo significativo la probabilità”?»](#)).

Quando la procedura precedente contiene poche o nessuna informazione su un rischio potenziale di persecuzione/danno grave, l'esame preliminare condurrà, nella maggior parte dei casi, a una decisione di ammissibilità, a meno che il richiedente presenti solo elementi chiaramente non credibili o non correlati alla protezione internazionale.

Tuttavia, se il primo riesame degli elementi della domanda precedente indica che il richiedente aveva probabilmente necessità di protezione internazionale, la nozione di «aumentare in modo significativo la probabilità» di avere necessità di protezione internazionale è automaticamente rispettata. Poiché la probabilità può essere già accettata in base alla domanda precedente, sarebbe inutile richiedere ulteriori e maggiori probabilità — oltre a quella già accettata — anche in assenza di nuovi elementi formali. La domanda reiterata dovrà quindi essere esaminata nel merito.

Il motivo per cui il richiedente ha ritirato la domanda precedente può influenzare la valutazione se la nuova domanda debba essere considerata ammissibile o meno in relazione ai nuovi elementi presentati. Il motivo del ritiro della domanda può fornire informazioni sulla necessità di protezione internazionale al momento del ritiro e sull'attuale necessità di protezione, se la nuova domanda costituisce un'estensione di fatti già dichiarati dal richiedente.

Infine, la fase della procedura in cui l'esame è stato sospeso può incidere sulle fasi procedurali da seguire nel corso dell'esame preliminare. Ad esempio, se prima della sospensione della procedura non è stato effettuato un colloquio con il richiedente, per quest'ultimo potrebbe esserci la possibilità di un colloquio sull'ammissibilità durante l'esame preliminare, ove ciò sia previsto o consentito dal diritto nazionale e ritenuto necessario per un esame adeguato dell'ammissibilità della nuova domanda. Il colloquio sull'ammissibilità non dovrebbe assumere la forma di un esame completo; tuttavia, può aiutare il funzionario addetto ai casi a stabilire se il richiedente si limita a presentare elementi chiaramente non credibili o non connessi alla protezione internazionale.

3.4.2. Ritiro implicito

Domanda reiterata presentata dopo una sospensione o una decisione definitiva a seguito del ritiro implicito della domanda

La direttiva sulle procedure di asilo⁽⁸²⁾ prevede due opzioni quando si può ragionevolmente ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la sua domanda o vi abbia rinunciato. In tali casi, l'autorità accertante può respingere la domanda sulla base di un adeguato esame del merito (ove possibile) o decidere di sospendere la procedura.

In caso di sospensione, gli elementi presentati per la domanda precedente non sono stati esaminati dall'autorità accertante. Per questo motivo, nel caso di specie, i richiedenti hanno il diritto di chiedere la riapertura del loro caso o di presentare una nuova domanda che non sarà soggetta alla procedura di ammissibilità delle domande reiterate. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che qualunque nuova domanda presentata dopo un certo periodo di tempo (almeno nove mesi) a decorrere da una decisione di sospensione risultante da un ritiro implicito sia soggetta alla procedura di ammissibilità di cui all'articolo 40 DPA⁽⁸³⁾.

Se la nuova domanda è oggetto di un esame di ammissibilità, l'autorità accertante dovrebbe procedere come descritto nel [capitolo 2 «Esame preliminare»](#). È opportuno ricordare che l'eventuale inosservanza da parte del richiedente degli obblighi procedurali nel corso di un esame precedente non indica necessariamente che non possa essergli attribuito lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. L'inosservanza può essere dovuta, ad esempio, a un'evidente carenza da parte delle autorità competenti nell'informare il richiedente in merito ai suoi doveri, oppure può essere determinata da eventi accaduti nella vita del richiedente (ad esempio, gravi problemi di salute). Inoltre, occorre ricordare che una persona con esigenze di protezione può rinunciare alla domanda per una serie di motivi estranei al merito della stessa. In ogni caso, l'esame preliminare si concentrerà sui nuovi elementi intervenuti o emersi dopo la decisione precedente, quindi anche dopo il ritiro implicito, e non sui motivi del ritiro implicito.

3.5. Adulto a carico/minore non coniugato che presenta una nuova domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome

Un adulto a carico può presentare domanda dopo che è stata precedentemente presentata una domanda per suo conto con il suo consenso, se la legislazione nazionale prevede tale possibilità⁽⁸⁴⁾. Analogamente, un minore non coniugato può presentare domanda dopo che è stata precedentemente presentata un'altra domanda per suo conto in situazioni in cui la domanda del genitore costituisce automaticamente la domanda di tutti i figli non coniugati⁽⁸⁵⁾, qualora la legislazione nazionale degli Stati membri lo preveda.

Non si tratta di **una domanda reiterata**, tuttavia viene gestita tramite una **procedura analoga**, nella fattispecie l'esame preliminare. Pertanto, le norme sono uguali a quelle di una domanda reiterata, ad eccezione di due

⁽⁸²⁾ Articolo 28 DPA.

⁽⁸³⁾ Articolo 28, paragrafo 2, DPA.

⁽⁸⁴⁾ Articolo 7, paragrafo 2, DPA.

⁽⁸⁵⁾ Articolo 7, paragrafo 5, lettera c), DPA.

elementi: 1) l'esame preliminare ⁽⁸⁶⁾ consisterà nell'esaminare se vi siano fatti relativi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato che giustifichino una domanda separata; 2) le norme nazionali non possono prevedere l'omissione del colloquio personale ⁽⁸⁷⁾.

Il momento rilevante per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 40 in relazione alle domande reiterate (esame preliminare, inammissibilità, ecc.) è dopo che un adulto a carico ha acconsentito a una precedente domanda presentata per suo conto o dopo che è stata presentata una domanda a nome di un minore non coniugato come stabilito dalla legislazione nazionale, e non dopo la decisione definitiva su tale domanda precedente presentata per suo conto (come nel caso delle domande reiterate). Di conseguenza, l'articolo 40, paragrafo 6, DPA riguarda sia a) una situazione in cui un adulto a carico/minore non coniugato presenta la domanda dopo che è stata presa una decisione definitiva sulla precedente domanda presentata a suo nome, sia b) una situazione in cui l'adulto a carico/il minore non coniugato presenta una nuova domanda durante l'esame della domanda precedente presentata a suo nome (ma prima dell'adozione di una decisione definitiva).

In questi casi è altresì importante valutare la situazione individuale del minore e applicare il principio dell'interesse superiore del minore.

3.5.1. Fatti che giustificano una domanda separata

Gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale se una persona a carico presenta una nuova domanda dopo aver acconsentito a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome, o se un minore non coniugato presenta una domanda dopo che è stata precedentemente presentata un'altra domanda a suo nome, in situazioni in cui la domanda del genitore costituisce automaticamente la domanda di tutti i suoi figli non coniugati. Ciò vale a meno che non vi siano fatti connessi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato che giustifichino una domanda separata.

All'articolo 40, paragrafo 6, DPA, l'ambito dell'esame preliminare per tali situazioni è esplicitamente ridefinito rispetto all'esame preliminare delle domande reiterate (articolo 40, paragrafo 2, DPA). I fatti che giustificano una domanda separata non devono necessariamente essere «elementi nuovi» ai sensi di quest'ultimo articolo. Possono essere stati già disponibili durante la prima domanda, ma non sono stati adottati dal richiedente «principale» quale motivo per presentare domanda di protezione internazionale in quel momento. Oppure, potrebbero esistere buoni motivi per cui l'adulto a carico o il minore non coniugato non abbia sollevato gli elementi in precedenza, ad esempio se la minaccia dovesse derivare dal richiedente «principale» (ad esempio, mutilazione genitale femminile).

La questione decisiva è se i fatti relativi all'adulto a carico o al minore non coniugato meritino un esame indipendente. Ciò può non avvenire, ad esempio, qualora i problemi menzionati dall'adulto a carico o dal minore non coniugato siano una conseguenza ulteriore di problemi già sollevati dal richiedente «principale» e giudicati non credibili nel corso dell'esame della domanda precedente. Di norma, un esame separato non sarebbe giustificato se i problemi connessi alla situazione specifica del minore fossero già stati richiamati e valutati durante l'esame della domanda del richiedente «principale» e considerati infondati (anche se forse non sono stati messi in discussione). Tuttavia, possono esistere situazioni che incidono in modo diverso su un adulto

⁽⁸⁶⁾ Citato nell'articolo 40, paragrafo 2, DPA.

⁽⁸⁷⁾ Articolo 42, paragrafo 2, lettera b), DPA.

a carico o su un minore non coniugato a causa della sua vulnerabilità, o di problemi che riguardano solo lui ma che non ha realizzato che potrebbero costituire un motivo per una domanda di protezione internazionale (ad esempio, una situazione di violenza domestica). Inoltre, può accadere che l'adulto a carico o il minore non coniugato presentino elementi personali ma estranei alla protezione internazionale, che non giustificano pertanto una domanda separata. Ad esempio, il minore può far valere il fatto che non vuole essere separato dagli amici che ha conosciuto nel paese ospitante o che non parla bene la lingua del paese di origine.

3.5.2. Situazioni in cui il minore diventa adulto

Quando il minore diventa adulto (18 anni), ha il diritto di presentare direttamente una domanda di protezione internazionale. Conformemente alla direttiva sulle procedure di asilo ⁽⁸⁸⁾, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna persona con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.

La nuova domanda, presentata dopo l'adozione di una decisione definitiva in merito a una precedente domanda presentata a nome del minore, potrebbe essere considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), DPA.

3.6. Domanda presentata in seguito a una decisione di esclusione

Una domanda reiterata presentata dopo una decisione di esclusione ⁽⁸⁹⁾ deve essere di natura tale da poter modificare la valutazione dell'esclusione. Durante la valutazione dell'esclusione, spetta alle autorità competenti in materia di asilo l'onere della prova di dimostrare l'esistenza di gravi motivi di esclusione del richiedente. È per questo che i nuovi elementi devono dimostrare che i motivi su cui si basava il ragionamento dell'autorità accertante erano errati o non sono più applicabili alla situazione del richiedente. Nella decisione di esclusione non è sufficiente contestare la motivazione. Devono esserci nuovi elementi che dimostrino che la motivazione non è valida o non lo è più. Può accadere, ad esempio, quando il richiedente può dimostrare che l'autorità competente in materia di asilo ha confuso identità o qualora sia stato escluso sulla base di informazioni relative alla sua partecipazione a un reato grave di cui è stato successivamente assolto.

Qualsiasi elemento che giustifichi (ulteriormente) il timore di subire persecuzione/danno grave non inciderà sulla decisione iniziale di esclusione.

Per ulteriori dettagli su come valutare se i nuovi elementi presentati dal richiedente o emersi aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, cfr. la [sezione 2.3 «Cosa significa “aumentare in modo significativo la probabilità”?»](#).

⁽⁸⁸⁾ Articolo 7, paragrafo 1, DPA.

⁽⁸⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 17 della direttiva qualifiche.

3.7. Domanda presentata in seguito alla cessazione, alla revoca o al termine dello status di protezione internazionale, o al rifiuto di rinnovarlo

Questa sezione riguarda la situazione in cui un richiedente presenta una nuova domanda dopo che è stata presa la decisione di cessare, revocare, terminare o rifiutare di rinnovare la protezione internazionale. È possibile operare una distinzione a seconda dei motivi di tale decisione.

3.7.1. Cessazione

Se viene presentata una nuova domanda da un richiedente per il quale è stata adottata una decisione di cessazione della protezione internazionale ⁽⁹⁰⁾, la decisione di cessazione costituirà il punto di partenza per valutare l'ammissibilità della domanda reiterata. In tale decisione, la protezione internazionale è stata messa in discussione per uno dei due motivi seguenti.

- **Il comportamento del richiedente.** Il richiedente si è volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; ha perso la cittadinanza o l'ha volontariamente riacquisita; ha acquisito una nuova cittadinanza e gode della protezione del paese della nuova cittadinanza; oppure si è volontariamente stabilito di nuovo nel paese che aveva lasciato o al di fuori del quale era rimasto a causa del timore di subire persecuzione.
- **Cambiamento delle circostanze.** Le circostanze in relazione alle quali il richiedente è stato riconosciuto come rifugiato possono aver cessato di esistere; il richiedente non può più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; in quanto apolide, il richiedente può ritornare nel paese in cui soggiornava abitualmente in precedenza in quanto sono venute meno le circostanze in relazione alle quali era stato riconosciuto come rifugiato; oppure le circostanze che hanno portato alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o sono cambiate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

L'esame dell'ammissibilità si concentrerà pertanto sulla capacità dei nuovi elementi di aumentare in modo significativo la probabilità che la decisione di cessazione non si applichi o cessi di applicarsi, o che sussistano nuovi motivi affinché al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Di conseguenza, tali nuovi elementi potrebbero riguardare gli elementi sostanziali che hanno portato alla cessazione della protezione internazionale inizialmente concessa (il richiedente potrebbe voler dimostrare che i motivi per i quali si è ritenuto che non soddisfacesse più le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale possono essere rimessi in discussione alla luce dei nuovi elementi presentati a sostegno della sua domanda reiterata); oppure i nuovi elementi potrebbero essere collegati a fatti diversi da quelli che hanno portato alla concessione iniziale della protezione internazionale.

Per ulteriori dettagli su come valutare se i nuovi elementi addotti dal richiedente o emersi aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, cfr. la [sezione 2.3 «Cosa significa “aumentare in modo significativo la probabilità”?»](#).

⁽⁹⁰⁾ Articolo 11 o articolo 16 DQ.

3.7.2. Revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo

Erronea presentazione od omissione di fatti

Se la decisione di revocare ⁽⁹¹⁾ la protezione internazionale è stata adottata ⁽⁹²⁾ a causa di una errata presentazione o dell'omissione di fatti, anche tramite l'utilizzo di documenti falsi nella procedura precedente, si considera che il richiedente non è mai stato un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria, in quanto ha ottenuto protezione internazionale senza averne diritto.

In questo caso, l'esame dell'ammissibilità di una nuova domanda verterà sulla capacità dei nuovi elementi di aumentare in modo significativo la probabilità di riesaminare la decisione di revoca o di dimostrare l'esistenza di nuovi motivi affinché al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. I nuovi elementi potrebbero riguardare gli elementi sostanziali che hanno portato alla revoca della protezione internazionale inizialmente concessa. Ad esempio, il richiedente potrebbe voler dimostrare che i motivi della revoca erano errati e presentare nuovi elementi a sostegno del suo punto di vista. Oppure il richiedente può mirare a dimostrare che elementi precedentemente considerati fraudolenti non lo sono in realtà e a presentare altri elementi di prova a tal fine.

I nuovi elementi potrebbero riguardare anche fatti diversi da quelli che hanno portato al riconoscimento iniziale della protezione internazionale.

Per ulteriori dettagli su come valutare se i nuovi elementi addotti dal richiedente o emersi aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, cfr. la [sezione 2.3 «Cosa significa “aumentare in modo significativo la probabilità”?»](#).

Causa di esclusione

Se viene presentata una nuova domanda da parte di un richiedente nei confronti del quale è stata adottata una decisione di revoca della protezione internazionale in quanto avrebbe dovuto essere o è stato escluso, l'esame dell'ammissibilità verterà sulla capacità dei nuovi elementi di aumentare in modo significativo la probabilità di rivedere la decisione di esclusione. Poiché il richiedente è già stato escluso dalla protezione internazionale, i nuovi elementi dovranno riguardare i motivi di esclusione e fornire motivazioni per il riesame di tale decisione.

In questo caso, il richiedente non viene considerato un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria in quanto ha ottenuto la protezione internazionale ma non ne ha (o non ne ha più) diritto. Per ulteriori informazioni, cfr. la [sezione 3.6 «Domanda presentata in seguito a una decisione di esclusione»](#).

Revoca dello status di rifugiato: pericolo per la sicurezza o condanna definitiva per un reato particolarmente grave

Quando viene presentata una nuova domanda da parte di un richiedente nei confronti del quale è stata adottata una decisione di revoca dello status di rifugiato in quanto vi sono ragionevoli motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, o perché essendo stato condannato con

⁽⁹¹⁾ Ogni volta che viene menzionata la «decisione di revoca» nella presente sezione, si fa riferimento anche alle decisioni di far cessare o rifiutare di rinnovare la protezione internazionale.

⁽⁹²⁾ Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), DQ.

sentenza definitiva per un reato particolarmente grave costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro, occorre tenere presente che egli continua a essere un rifugiato ai fini, tra l'altro, dell'articolo 1, sezione A, della convenzione sui rifugiati, nonostante la revoca o la cessazione del suo status [per maggiori dettagli cfr. i punti 99 e 110 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nelle cause congiunte C-391/16, C-77/17 e C-78/17 ⁽⁹³⁾].

La procedura di ammissibilità mirerà pertanto, in linea di principio, a valutare se i nuovi elementi aumentino la probabilità di non considerare o di non considerare più il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la comunità di tale Stato membro e se sia quindi possibile concedere al richiedente lo status di rifugiato. Più precisamente, in questo caso il richiedente non ha cessato di essere un rifugiato, ma ha perso il suo status di rifugiato per effetto di una revoca definitiva o di una decisione di cessazione definitiva. Tale status può essere riacquisito solo se la persona non è più considerata un pericolo per la sicurezza o la comunità dello Stato membro.

In alcuni casi, nel valutare l'ammissibilità della nuova domanda, si può ritenere che gli elementi esistenti al momento dell'esame iniziale della necessità di protezione internazionale non esistono più. Pertanto, nel corso dell'esame preliminare è necessario controllare gli eventuali nuovi elementi o i fatti nuovi che siano stati presentati dal richiedente o siano a disposizione dell'autorità incaricata dell'esame e che dimostrino un cambiamento della situazione personale del richiedente ⁽⁹⁴⁾. Ad esempio, può sembrare che il richiedente abbia cessato di essere un rifugiato in conseguenza del suo comportamento o a causa di un cambiamento delle circostanze.

NB: Gli orientamenti di cui sopra possono essere applicati, mutatis mutandis, al rifiuto di concedere lo status di rifugiato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, DPA.

Per ulteriori dettagli su come valutare se i nuovi elementi presentati dal richiedente o emersi aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, cfr. la [sezione 2.3 «Cosa significa “aumentare in modo significativo la probabilità”?»](#).

3.7.3. Assenza del richiedente

Prima di adottare qualsiasi decisione di far cessare la protezione internazionale è necessario un colloquio/una dichiarazione scritta. Tuttavia, può accadere che il beneficiario di protezione internazionale non compaia per il colloquio o non presenti una dichiarazione scritta. Ciò può essere dovuto a una serie di fattori, che vanno da un problema riguardante l'indirizzo del beneficiario (ad esempio l'invito al colloquio o l'invito a presentare una dichiarazione scritta è stato inviato a un indirizzo presso il quale la persona interessata non riceve più la posta), a un soggiorno all'estero per un periodo breve o prolungato, al ritorno nel paese di origine, ecc. L'autorità accertante può decidere di far cessare la protezione internazionale nonostante l'assenza (o la risposta) del beneficiario di protezione internazionale solo se dispone di prove sufficienti e concludenti a tal fine. Tuttavia, la validità di tale decisione può essere contestata mediante ricorso dinanzi all'organo di ricorso, se il richiedente presenta tale ricorso in tempo utile.

⁽⁹³⁾ CGUE, sentenza del 14 maggio 2019, *M contro Ministerstvo vnitra, e X, X contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ECLI:EU:C:2019:403; punti 99 e 110. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

⁽⁹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 11 DQ.

Se il richiedente presenta una domanda reiterata, l'esame dell'ammissibilità dovrà riguardare gli elementi richiamati dal richiedente per giustificare il persistere della sua necessità di protezione internazionale. Poiché non vi è stato alcun colloquio o dichiarazione scritta prima della decisione di far cessare la protezione internazionale, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale, è probabile che debba essere condotto un colloquio per valutare se gli elementi addotti siano tali da aumentare in modo significativo la probabilità che la cessazione dello status di protezione internazionale possa essere ribaltata. Per ulteriori informazioni, cfr. la [sezione 2.3 «Cosa significa “aumentare in modo significativo la probabilità”?»](#)

3.8. Domanda presentata mentre è ancora in sospeso un ricorso contro la decisione relativa alla domanda precedente

Fino a quando il rigetto di una domanda precedente non diventa definitivo, ogni nuovo elemento presentato nell'ambito di una (potenziale) domanda reiterata deve essere valutato all'interno della procedura di ricorso in corso ⁽⁹⁵⁾. Conformemente alla direttiva sulle procedure di asilo, nella procedura di ricorso pendente devono essere introdotti nuovi fatti o prove, in quanto l'organo di ricorso ha l'obbligo di prevedere un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto. Tutte le ulteriori dichiarazioni devono essere presentate in questa fase, fino alla chiusura del procedimento.

Quando le domande vengono ricevute dall'autorità competente ⁽⁹⁶⁾, quest'ultima dovrebbe verificare se la procedura precedente è ancora in corso dinanzi all'autorità accertante o all'organo di ricorso. Se la procedura precedente è ancora pendente (il che può anche comprendere, quando il diritto nazionale lo consente, la situazione in cui l'udienza è già stata condotta in fase di ricorso), il richiedente dovrebbe essere informato del fatto che i nuovi elementi devono essere presentati all'autorità che sta attualmente esaminando la domanda pendente e che non deve essere registrata alcuna domanda reiterata.

3.9. Domande reiterate successive

La direttiva sulle procedure di asilo non prevede alcuna limitazione per quanto riguarda il numero di domande di protezione internazionale che una persona può presentare in vita. Ciò vale indipendentemente dalle ragioni per le quali il richiedente chiede che sia effettuato un ulteriore esame nel merito.

Tuttavia, l'onere che le domande reiterate successive comportano per gli Stati membri ha portato all'introduzione di alcune limitazioni al fine di evitare l'uso abusivo del diritto di chiedere protezione internazionale a più riprese in modo da rimanere nel territorio di uno Stato membro. È il caso, ad esempio, di richiedenti che «dividono» le motivazioni della loro domanda di protezione internazionale e/o menzionano parzialmente fatti o presentano prove attraverso più domande distinte presentate gradualmente nel corso del tempo. Più concretamente, essi possono deliberatamente scegliere di non presentare elementi/prove nelle procedure amministrative o giudiziarie in corso al fine di utilizzarli in una fase successiva, per poter avviare un nuovo procedimento se la procedura iniziale dà luogo a una decisione negativa. L'obiettivo generale potrebbe essere quello di superare la validità o la natura di cosa giudicata delle decisioni e, quanto meno, di prorogare il loro diritto a rimanere. Tale comportamento viola l'obbligo giuridico del richiedente di presentare quanto prima tutti gli elementi necessari per motivare la domanda di protezione internazionale e di cooperare con le

⁽⁹⁵⁾ Articolo 40, paragrafo 1, DPA.

⁽⁹⁶⁾ Articolo 2, lettera f), DPA.

autorità competenti al fine di accertare la sua identità e altri elementi, come indicato all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, DQ, durante l'esame della domanda.

In questi casi, come indicato nella [sezione 2.1 «Quali sono gli “elementi e risultanze nuovi”?»](#), se previsto dal diritto nazionale, l'autorità accertante può valutare se gli elementi addotti dal richiedente avrebbero potuto essere presentati nel corso della procedura precedente. In altri termini, si esamina se il richiedente, senza alcuna colpa, non sia riuscito a farli valere prima, mentre era in corso il procedimento precedente ⁽⁹⁷⁾. Se il funzionario addetto al caso conclude che il richiedente era in grado di farlo, la domanda può essere respinta in quanto inammissibile.

Inoltre, in caso di domande reiterate successive, gli Stati membri possono derogare al diritto di rimanere nel territorio. Per ulteriori informazioni al riguardo, cfr. la [sezione 1.4 «Il diritto di rimanere nel caso di domande reiterate»](#).

3.10. Domanda presentata dopo che il richiedente respinto si è allontanato dal/i territorio/i dello/degli Stato/i membro/i

Quando una persona, che si è allontanata dal territorio dello Stato membro in cui è stata adottata una decisione definitiva in merito alla sua precedente domanda di protezione internazionale, presenta una nuova domanda nello stesso Stato membro, tale domanda è considerata una domanda reiterata se lo Stato membro è competente per il suo esame (cfr. la [sezione 3.11 «Domanda presentata dopo la procedura Dublino»](#)). Il fatto che il richiedente respinto si sia allontanato precedentemente dal territorio di tale Stato membro non può essere automaticamente valutato come un elemento nuovo per il quale dovrebbe essere adottata una decisione sull'ammissibilità. Tale elemento deve essere considerato nel quadro dell'esame preliminare. Se un richiedente è tornato temporaneamente nel suo paese di origine dopo che la sua precedente domanda di protezione internazionale è stata respinta e successivamente presenta una nuova domanda dopo il rientro nello Stato membro competente, è giuridicamente irrilevante che sia ritornato volontariamente nel suo paese di origine, a seguito di un ordine di lasciare il territorio, o sia stato piuttosto costretto a rimpatriare, ad esempio mediante allontanamento.

In tale situazione, l'autorità accertante dovrebbe, tra l'altro, valutare se il richiedente fornisce informazioni ritenute sufficienti per accettare il fatto di essere tornato nel suo paese di origine e i fatti/gli eventi verificatisi durante il rimpatrio (cfr. la [sezione 2.3 «Cosa significa “aumentare in modo significativo la probabilità”?»](#)).

Ad esempio, quando il richiedente afferma nella domanda successiva di essere vittima di persecuzione di Stato, le circostanze in cui è entrato nel paese di origine e si è allontanato da questo e le sue interazioni con le autorità del paese di origine (o la loro assenza) dovrebbero essere valutate durante l'esame preliminare. Se il richiedente presenta una minaccia individuale, si raccomanda di condurre un colloquio personale nell'ambito dell'esame dell'ammissibilità, se previsto o consentito dal diritto nazionale.

Infine, come già accennato, il fatto che il richiedente si sia allontanato dal territorio dello Stato membro, ma non abbia fatto ritorno nel suo paese di origine, deve essere valutato in relazione agli elementi nuovi che sono stati addotti o che sono emersi nell'ambito dell'esame preliminare. Tale fatto non costituisce di per sé un elemento nuovo.

⁽⁹⁷⁾ Articolo 40, paragrafo 4, DPA.

3.11. Domanda presentata dopo la procedura Dublino

3.11.1. Il regolamento Dublino III

Il regolamento (UE) n. 604/2013 [regolamento Dublino III ⁽⁹⁸⁾] stabilisce i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Non appena un cittadino di un paese terzo o un apolide presenta domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, quest'ultimo esamina generalmente, anzitutto se, ai sensi del regolamento Dublino III, un altro Stato membro sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e se sia possibile un trasferimento verso tale Stato membro. Un altro Stato membro può essere competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, tra l'altro, qualora un familiare abbia già presentato domanda in tale Stato membro o il richiedente sia entrato irregolarmente nel territorio degli Stati membri attraverso la frontiera esterna di tale Stato membro specifico. Tali valutazioni vengono effettuate solo dopo la prima presentazione di una domanda in uno degli Stati membri. Questi casi non rientrano nel campo di applicazione della presente guida in quanto riguardano la prima domanda, e non le domande successive.

Un altro Stato membro può essere competente anche quando una domanda è già stata presentata in tale Stato membro. Una risposta pertinente di Eurodac, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013 ⁽⁹⁹⁾, può costituire una prova del fatto che un richiedente ha precedentemente presentato domanda in un altro Stato membro. In alcuni casi, altri elementi di prova possono anche indicare che la persona ha presentato domanda di asilo in un altro Stato membro. Per ulteriori informazioni su questo tema, consultare la pagina 51 della [Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove](#), ottobre 2019. In questi casi, uno Stato membro può presentare una richiesta di ripresa in carico allo Stato membro in cui era stata precedentemente presentata la domanda. Dopo l'accettazione di tale richiesta da parte dello Stato membro richiesto, la persona interessata può infine essere trasferita dallo Stato membro in cui si trova a quello competente. Dopo un trasferimento Dublino, potrebbe verificarsi una situazione in cui il richiedente presenta una domanda reiterata nello Stato membro competente.

3.11.2. Domanda reiterata nello Stato membro competente

Lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è tenuto a riprendere in carico un richiedente o un cittadino di un paese terzo/apolide che abbia presentato domanda in un altro Stato membro o si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno nelle situazioni in cui:

- la sua domanda, che era già stata presentata, è ancora in corso d'esame in tale Stato membro ⁽¹⁰⁰⁾;

⁽⁹⁸⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide](#) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

⁽⁹⁹⁾ [Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento \(UE\) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento \(UE\) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia](#) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III.

- la sua domanda è stata ritirata ⁽¹⁰¹⁾;
- la sua domanda è stata respinta ⁽¹⁰²⁾.

Domanda ancora in esame

Se la domanda nello Stato membro competente è ancora in esame, a seguito dell'esito positivo del trasferimento Dublino, lo Stato membro competente «esamina o porta a termine l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente» ⁽¹⁰³⁾. In questo caso, non vi è alcuna domanda reiterata presentata dal richiedente.

Domanda ritirata

Se la domanda viene ritirata nello Stato membro competente e lo Stato membro aveva precedentemente sospeso l'esame perché il richiedente aveva ritirato la domanda a seguito dell'esito positivo del trasferimento Dublino verso tale Stato membro, occorre garantire che il richiedente abbia il diritto di chiedere il completamento dell'esame della sua domanda o di presentare una nuova domanda ⁽¹⁰⁴⁾. Ciò vale solo per i casi in cui non è stata presa alcuna decisione di primo grado in merito alla domanda. Il regolamento Dublino III rileva che tali casi non saranno trattati «come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE» ⁽¹⁰⁵⁾. In tali casi lo Stato membro competente deve provvedere affinché l'esame della domanda sia portato a termine. A questo riguardo, fare riferimento anche alla [sezione 3.4 «Domanda presentata in seguito al ritiro di una domanda»](#).

Domanda respinta

Qualora la domanda sia stata respinta precedentemente nello Stato membro competente e la persona interessata venga trasferita effettivamente in tale Stato membro, ai sensi del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente deve assicurare che «l'interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE» ⁽¹⁰⁶⁾.

Qualora l'interessato desideri presentare nuovamente una domanda di protezione internazionale nello Stato membro competente, tale domanda sarebbe considerata una domanda reiterata. Di conseguenza, si dovrebbe valutare se siano stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 2, DPA.

3.11.3. Domanda reiterata nello Stato membro richiedente

Nella [sezione 3.11.2](#) riportata in precedenza è citata la frase «a seguito dell'esito positivo del trasferimento Dublino». Vi sono casi in cui un trasferimento Dublino non può aver luogo, per vari motivi e ciò può portare, in ultima analisi, al trasferimento della competenza allo Stato membro che ha richiesto in primo luogo che l'interessato fosse ripreso in carico (lo «Stato membro richiedente»). Tale situazione può verificarsi anche nel caso in cui una domanda sia presentata per la prima volta in tutti i suddetti Stati membri.

⁽¹⁰¹⁾ Articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III.

⁽¹⁰²⁾ Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III.

⁽¹⁰³⁾ Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

⁽¹⁰⁴⁾ Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III.

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

⁽¹⁰⁶⁾ Articolo 18, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento Dublino III.

Ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino

L'interessato ha diritto a un ricorso avverso ⁽¹⁰⁷⁾ una decisione dello Stato membro richiedente di trasferirlo nello Stato membro competente ⁽¹⁰⁸⁾ o a una revisione della medesima. Mentre è in corso un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo o all'organo di ricorso competente, a seconda del diritto/della prassi nazionale, è possibile presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che tuttavia non sarà trattata fino a quando l'organo competente per i ricorsi non avrà adottato una decisione definitiva ⁽¹⁰⁹⁾.

Una decisione definitiva dell'organo competente per i ricorsi può comportare un trasferimento di competenza dallo Stato membro richiesto allo Stato membro richiedente, ad esempio perché non è possibile trasferire la persona interessata allo Stato membro competente ⁽¹¹⁰⁾. In tal caso, a seconda del diritto/della prassi nazionale dello Stato membro in questione, per la persona interessata la domanda di protezione internazionale verrà esaminata nel merito oppure gli verrà assicurata la possibilità di presentare un'altra domanda in tale Stato membro.

Termini per i trasferimenti Dublino

Se l'interessato deve essere trasferito nello Stato membro competente, si applicano i termini entro i quali deve essere effettuato il trasferimento Dublino. Tali termini mirano a garantire che l'interessato abbia, in ultima analisi, un accesso effettivo a una procedura di asilo in uno degli Stati membri. A decorrere dall'accettazione di una richiesta di ripresa in carico o dalla decisione definitiva su un ricorso in caso di concessione dell'effetto sospensivo, lo Stato membro richiedente dispone di sei mesi per trasferire l'interessato ⁽¹¹¹⁾ allo Stato membro competente. Sono previste deroghe a tale norma ⁽¹¹²⁾, ad esempio la proroga del termine in caso di fuga dell'interessato.

Cessazione della competenza

Se il richiedente si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi o conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro richiesto non è più competente ⁽¹¹³⁾.

Se viene accertato che al richiedente è stata riconosciuta la protezione internazionale nello Stato membro richiesto, la domanda non è considerata una domanda reiterata ed è inammissibile. In questi casi, il regolamento Dublino III non è applicabile.

Esempi pratici

Si possono prevedere diversi scenari in cui lo Stato membro richiedente si trova di fronte a una domanda reiterata dell'interessato.

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo 27 del regolamento Dublino III.

⁽¹⁰⁸⁾ Articolo 26 del regolamento Dublino III.

⁽¹⁰⁹⁾ Occorre notare che alcuni Stati membri escludono esplicitamente la possibilità di presentare una nuova domanda di protezione internazionale mentre è in corso un ricorso o un riesame.

⁽¹¹⁰⁾ Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

⁽¹¹¹⁾ Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

⁽¹¹²⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

⁽¹¹³⁾ Articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento Dublino III.

Scenario del caso 1: Il trasferimento non ha ancora avuto luogo (ma è ancora possibile) ed è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale ⁽¹¹⁴⁾ nello Stato membro richiedente.

(a) La decisione di trasferimento Dublino è definitiva

Se nello Stato membro che provvede al trasferimento viene presentata una nuova domanda di protezione internazionale, tale domanda deve essere esaminata dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 40, paragrafo 7, DPA.

In tale situazione, se consentito o previsto dalla legislazione/prassi nazionale dello Stato membro, il funzionario addetto ai casi dell'unità Dublino può valutare se la decisione Dublino, che è già definitiva, debba essere revocata in quanto sono emersi nuovi motivi pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente. A meno che il richiedente non adduca tali motivi, la decisione di trasferimento Dublino non deve essere revocata. La motivazione della decisione dovrebbe fare riferimento alla decisione di trasferimento allo Stato membro, che rimane valida e in vigore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 7, DPA. La persona interessata avrà diritto a mezzi di impugnazione adeguati.

(b) La decisione di trasferimento Dublino non è ancora definitiva

Se viene presentata una nuova domanda di protezione internazionale, non viene avviata alcuna nuova procedura di asilo nello Stato membro che provvede al trasferimento.

- Se non è in corso alcuna azione legale (entro il termine previsto dal diritto nazionale dello Stato membro per presentare un ricorso o un riesame), il funzionario addetto al caso Dublino può valutare se il trasferimento verso lo Stato membro sia ancora possibile, tenendo conto in particolare delle circostanze specifiche del caso. Se consentito o previsto dalla legislazione/prassi nazionale dello Stato membro, qualora siano presentati nuovi motivi pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente, la decisione Dublino già emessa può essere revocata o modificata, a seconda dell'esito della valutazione. Se tale valutazione non è possibile, il richiedente dovrebbe essere invitato a presentare un ricorso o un riesame.
- Se è in corso un'azione legale, i nuovi fatti o elementi di prova possono essere introdotti nel procedimento principale in corso. Il richiedente dovrebbe essere invitato a presentare tali nuovi fatti o elementi di prova all'organo di ricorso competente per una revisione nel contesto del procedimento in corso.

⁽¹¹⁴⁾ La procedura Dublino è avviata quando viene presentata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro (cfr. articolo 20 del regolamento Dublino III). Conformemente alla sentenza della CGUE del 26 luglio 2017, [Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland](#), C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587, punto 105, una domanda di protezione internazionale si considera presentata «quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia». Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

Scenario del caso 2: Rientro nello Stato membro della domanda («Stato membro richiedente») dopo il trasferimento o la partenza volontaria e la presentazione ⁽¹¹⁵⁾ di una domanda di protezione internazionale

Se una nuova domanda di protezione internazionale viene presentata dopo che la procedura Dublino è stata portata a termine con un trasferimento verso lo Stato membro competente, occorre innanzitutto valutare se tale Stato membro sia ancora competente o se sia divenuto competente per l'esame di tale domanda di protezione internazionale un altro Stato membro. Se tale valutazione rivela che è ancora competente lo stesso Stato membro o che è diventato competente un altro Stato membro, dovrebbe essere inviata una nuova richiesta di ripresa in carico. Una volta accettata tale richiesta, dovrebbe essere emessa una nuova decisione di trasferimento Dublino, in quanto la precedente decisione di trasferimento è diventata obsoleta a seguito dell'avvenuto trasferimento.

Se dalla valutazione emerge che la competenza è cessata sulla base dei motivi indicati nella sezione [«Cessazione della competenza»](#) sopra riportata, dopo il trasferimento o la partenza volontaria verso lo Stato membro competente, e se nessun altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, la domanda dovrebbe essere esaminata nello Stato membro in questione.

⁽¹¹⁵⁾ La procedura Dublino è avviata quando viene presentata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro (cfr. articolo 20 del regolamento Dublino III). Conformemente alla sentenza della CGUE, Tsegezab, cit., nota 114, punto 103, una domanda di protezione internazionale si considera presentata «quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia». Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per e-mail

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://op.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea